

TORNATA DEL 1° MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Istanza del deputato Naldi-Zauli circa una petizione di cittadini di Faenza, e dichiarazioni del ministro per l'interno. = Comunicazione della nomina del ministro di grazia e giustizia in surrogazione del commendatore Raeli. = Domande di facoltà di procedere contro i deputati Martire, Valussi, Strada e Massarucci. = Interrogazione del deputato Morelli S. circa la notizia della deviazione di partenza della valigia orientale da Brindisi a Trieste, e dichiarazione del ministro per l'agricoltura e commercio. = Annunzio d'interpellanza dei deputati Corte e Farini sulle armi e materiale di guerra, e sulle condizioni generali dell'esercito. = Approvazione degli articoli del disegno di legge pel bacino di carenaggio di Messina. = Sospensione di quello per l'unificazione del debito pontificio, a istanza del deputato Accolla. = Discussione dello schema di legge per la proroga dei termini per l'offrancamento del Tavoliere di Puglia — Domande e raccomandazioni del deputato Angeloni, e spiegazioni del relatore Corapi e del ministro per le finanze — Gli articoli sono approvati. = Discussione dello schema di legge per la soppressione del fondo territoriale nelle provincie venete — Approvazione di nove articoli — Opposizione del ministro per l'interno alla soppressione del secondo comma dell'articolo 10, che, dopo osservazioni dei deputati Morpurgo, relatore, e Casalini, è ristabilito — Il ministro combatte la soppressione dell'11°, la quale è sostenuta dal relatore e dal deputato Spaventa Silvio — Emendamenti e osservazioni dei deputati Viarana, Bembo, Piroli, Busacca e del ministro — Gli emendamenti sono respinti, e gli articoli sono tutti approvati. = Presentazione di due disegni di legge: condono del biennio dello stipendio in favore degl'impiegati dell'ex-regno delle Due Sicilie, e convalidazione di un decreto sul dazio-consumo. = Proposta del deputato Rattazzi per la trasmissione al Comitato di un suo disegno di legge, ammessa. = Dichiarazione del ministro per le finanze circa il secondo progetto, oggi approvato.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

FARINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,475. I notabili della città di Faenza si rivolgono al Parlamento perchè, mentre stannosi attendendo radicali provvedimenti per migliorare le condizioni sociali di quella popolazione, promuova intanto dal Governo quelle disposizioni opportune a mettere pronto termine a quell'abbandono in cui si lasciò cadere la tutela della legge.

13,476. La Giunta comunale della città di Ferrara, per mandato del Consiglio, associa il suo voto all'istanza di quella deputazione provinciale, perchè in detta città sia tosto attivata la scuola di applicazione per gli ingegneri idraulici.

13,477. La Giunta comunale di Castronuovo Sant'Andrea, provincia di Basilicata, fa istanza perchè venga modificata la legge 28 agosto 1870 per cui la linea ferroviaria da essa stabilita per Eboli, Contursi e

Potenza al Ionio, venga invece ad essere condotta per Eboli, Valle di Diano e Vallata dell'Agri.

13,478. Il sindaco del municipio di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, trasmette una petizione firmata da quei consiglieri comunali tendente ad ottenere esonerata quell'amministrazione comunale dalla spesa pel mantenimento dei militi a cavallo.

13,479. Murer Pietro, di San Donà di Piave, nella provincia di Venezia, si rivolge alla Camera per ottenere il rifacimento di danni patiti a causa delle fazioni militari del 1848 e 1849.

ATTI DIVERSI.

NALDI-ZAULI. Munita della firma di molti notabili e spettabilissimi cittadini di Faenza, ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza una petizione diretta ad ottenere che il Parlamento adoperi intera la valevole sua autorità presso il Ministero dell'interno

affinchè voglia richiamare i funzionari politici locali alla osservanza ed applicazione delle vigenti leggi, di cui si lamenta l'abbandono con grave danno della tranquillità e della sicurezza pubblica.

Non è molto che io ebbi il doloroso compito di sottoporre all'attenzione della Camera le strane condizioni del vivere serbato agli abitanti di quel disgraziato paese. Ora sono pur troppo dolente di dover ripetere che, secondo relazioni pervenutemi, le cose non sono guari cambiate, ad onta delle insistenti preghiere sporte e delle ricevute promesse.

A chi attribuir debbasi la colpa, nè oso, nè voglio io dire, e riconosco non essere questo il momento opportuno. Mi limito però a constatare il fatto, il quale ritengo sarà sufficiente ad indurre la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione in discorso ed a rimandarla alla Commissione che sarà nominata per riferire sul disegno di legge promesso dal Ministero dell'interno sulla sicurezza pubblica del regno, pregandola caldamente di esaminarla e di volerne riferire colla maggiore sollecitudine.

LANZA, *ministro per l'interno*. Non è mio intendimento di oppormi alla domanda d'urgenza fatta dall'onorevole Naldi-Zauli; voglio soltanto fare una protesta, o, dirò meglio, una riserva riguardo all'osservazione da lui fatta, allorchè disse che in quella provincia le vigenti leggi non sono applicate dalle autorità governative.

Io sono persuaso che queste non trasandano di fare quello che la legge prescrive, e non ho motivo alcuno da redarguirle per mancanza di attività e di zelo nell'applicazione della medesima.

In questo istante non è lecito nè a me nè all'onorevole Naldi-Zauli di entrare nel merito della questione; ma a me incombe il debito di non lasciar passare senza replica questa sua osservazione.

Riguardo ai provvedimenti sulla sicurezza pubblica, questi erano già preparati fin dal giorno in cui li ho annunziati alla Camera. Però debbo far presente che, siccome si tratta di un disegno di legge che deve arrecare una mutazione nella penalità, è questo un argomento su cui il ministro guardasigilli deve dare il suo avviso. Or bene, essendo avvenuto un mutamento nella composizione del Ministero, come avrò ora l'onore di notificare alla Camera, ho dovuto sospendere la presentazione di quel progetto di legge; ma appena il ministro di grazia e giustizia mi avrà favorito il suo parere, non mancherò di adempiere alla fatta promessa.

Ora ho l'onore di annunziare alla Camera che con decreto reale del 24 passato mese S. M. ha accettato la dimissione chiesta per motivi di salute dall'onorevole commendatore Matteo Raeli, ed ha in sua vece nominato ministro di grazia e giustizia, con decreto della stessa data, l'onorevole commendatore Giovanni De Falco, senatore del regno.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, la petizione a cui ha accennato il deputato Naldi è dichiarata d'urgenza, e verrà trasmessa alla Giunta incaricata di esaminare il disegno di legge che sarà presentato dall'onorevole ministro per l'interno per provvedimenti sulla sicurezza pubblica.

(Prestano giuramento i deputati Picone, Sirtori, Guccione, Lovito, Boruso, Riso, Parisi.)

CASTAGNOLA, *ministro di agricoltura e commercio e reggente il Ministero dei lavori pubblici*. Ho l'onore di depositare sul banco della Presidenza un decreto reale, col quale il ministro per i lavori pubblici è autorizzato a ritirare il progetto di legge presentato a questa Camera nella tornata del 30 gennaio 1871, relativo alla convenzione con la società ferroviaria del Moncenisio per un sussidio mensile temporaneo allo scopo di assicurare la continuazione dell'esercizio fino all'apertura della galleria di Bardonnèche.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo decreto reale.

Per privati affari il deputato Plutino Agostino chiede il congedo di un mese; il deputato Corsini, di quattro giorni; il deputato Busi, di quindici; il deputato Carnielo, di dodici; il deputato Panattoni, di otto; il deputato Cadorna Raffaele, di quindici; il deputato Morini, di otto.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Sono state trasmesse alla Presidenza dall'onorevole ministro di grazia e giustizia alcune domande di autorizzazione per procedere in giudizio contro i deputati Valussi, Martire, Strada e Massarucci.

Queste domande saranno trasmesse al Comitato privato.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SALVATORE MORELLI RELATIVA ALLA VALIGIA DELLE INDIE.

PRESIDENTE. Il deputato Morelli Salvatore desidera interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, incaricato del portafoglio dei lavori pubblici, sulle cause che fanno deviare da Brindisi a Trieste la Compagnia peninsulare incaricata del trasporto della valigia delle Indie.

Domando all'onorevole ministro se e quando intende di rispondere alla presente interrogazione.

CASTAGNOLA, *ministro per l'agricoltura e commercio e reggente il ministero dei lavori pubblici*. Sono disposto a rispondere anche immediatamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvatore Morelli ha facoltà di parlare.

MORELLI SALVATORE. Onorevoli signori, movente a questa interrogazione è stata la voce corsa negli ultimi giorni nei giornali italiani, del tramutamento da Brindisi a Trieste della società Peninsulare, addetta

al trasporto della valigia delle Indie. Quale allarme abbia destato in tutta la nazione tale notizia ognuno può desumerlo dall'importanza annessa ai grandi vantaggi economici che l'apertura dell'istmo di Suez e la rivoluzione commerciale che ne segue ha fatto sperare a quanti ne veggono le non lontane conseguenze. Quindi anche il sospetto che l'illustre città di Brindisi, primo scalo, testa di linea cui toccò in tutti i tempi la fortuna di tenere desti e rannodati i nostri rapporti commerciali coll'Oriente, dovesse oggi essere abbandonata dall'importante società marittima di quell'Inghilterra che nel Parlamento ed in tutti i modi ne celebrò la preferenza; sospettare solo, dico, che un porto famoso per comodità e sicurezza come quello di Brindisi, nella cui enorme estensione di 120 ettari è il più splendido asilo per centinaia di navi da guerra e da commercio, possa essere abbandonato per raggiungere un altro più lontano di duecento leghe, doveva necessariamente impormi il dovere di chiedere conto al Ministero sulla verità delle indicate dicerie.

Se dovessi attenermi a quel che l'onorevole Dentice, deputato di Brindisi, riferì ad una riunione di colleghi meridionali, la causa per la quale la Peninsulare trasporterebbe i suoi penati a Trieste sarebbe stato l'arenamento di due legni che ebbe luogo nei mesi passati. Altri invece, negando cotesto arenamento, hanno asserito procedere ciò da null'altro che dalla mancanza di un bacino di carenaggio, e di altri comodi non ancora realizzati in quella stazione.

Laonde, per sapere il netto della cosa e dissipare così le angosciose apprensioni da cui è legittimamente preoccupato il paese per un fatto, il quale, se non compromette la fortuna del suo grande avvenire commerciale e industriale, ne ritarda per lo meno i vantaggi, io spero che l'onorevole ministro voglia dare sul medesimo spiegazioni categoriche e tali da soddisfare nelle mie le esigenze della nazione, manifestate dalla stampa di tutti i colori.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Comincerò col rispondere all'onorevole deputato Salvatore Morelli che non consta in modo alcuno al Ministero dei lavori pubblici che la società Peninsulare voglia prolungare la sua linea sino a Trieste o ad altro porto. Questa cosa è stata detta dai giornali: molti periodici se ne sono occupati; ma realmente, in modo positivo non consta menomamente al Governo che la società Peninsulare abbia intenzione di tradurre in atto questo concetto che la pubblica stampa le attribuisce. Può darsi che la cosa avvenga, perchè egli è a ritenersi che secondo il sistema col quale è regolato a Brindisi il trasporto della valigia delle Indie, quei piroscafi sono obbligati a rimanere sei giorni inoperosi nel porto. Generalmente la valigia delle Indie arriva la mattina del mercoledì, ed il piroscafo non prende quella proveniente dall'Inghilterra che al martedì della settimana

successiva. Quindi sono sei giorni di forzate stallie alle quali è obbligato il piroscafo.

Può darsi quindi benissimo che la compagnia Peninsulare voglia utilizzare quel tempo piuttosto che rimanere sei giorni inoperosa nel porto di Brindisi, e pensi di prolungare le sue corse o a Trieste o ad altro porto. Ma, ripeto, se ciò è probabile, non ne consta però in modo alcuno al Governo. Anzi io dirò che, fra il Governo e la società Peninsulare, non corre nessun rapporto, perchè, se la medesima si è recata a Brindisi, vi si è recata dietro concerti presi col Governo inglese e non già dietro concerti presi col Governo italiano.

L'onorevole Morelli Salvatore crede che questa idea, che si attribuisce alla Peninsulare, sia nata da qualche disastro marittimo o da mancanza di comodità che si verifichi nel porto di Brindisi. Quanto ai disastri, dirò che nulla consta al Ministero che ho l'onore di reggere interinalmente. Rimane l'altra questione, quella cioè della mancanza delle comodità necessarie al raddobbo delle navi. Ed io colgo questa occasione per osservare che è questa una lacuna che pur troppo si riscontra in quel porto, e che è assolutamente necessario di colmare. Se noi vogliamo che i bastimenti, non solamente di estere nazioni, ma anche italiani, possano far capo a Brindisi, ed ivi dimorare; se noi vogliamo cogliere dalla ferrovia che mette capo a Brindisi tutto quel frutto che ci è lecito di pretendere dopo i sacrifici che il paese ha fatto, egli è necessario che quel porto presenti tutti i comodi che sono necessari per il raddobbo delle navi.

Ora io posso assicurare l'onorevole Salvatore Morelli e la Camera che questa questione è precisamente una di quelle che ha interessato ed interessa il Governò del Re. Diffatti precisamente in questi giorni si sono tenute delle conferenze per vedere se fosse possibile stabilire a Brindisi un sistema di bacini galleggianti, ossia un elevatore secondo il sistema Clark con diversi pontoni; quale sistema pare che presenti buone guarentigie e che offra anche il beneficio di potere essere prontamente attuato. Si esaminerà pur anco se convenga piuttosto addivenire alla costruzione di un bacino in muratura.

Credo però che si propenderà al sistema dell'elevatore Clark, e lo si preferirà a quello del bacino in muratura, per questione di tempo, perchè il bacino in muratura esigerà almeno tre anni prima che possa essere finito, ed invece vi è speranza che in uno spazio di tempo molto più breve possano questi pontoni galleggianti, questi pontoni secondo il sistema Clark essere stabiliti.

Si assicuri dunque l'onorevole deputato Salvatore Morelli, si assicuri la Camera che il Governo non perde d'occhio questa questione importantissima, e che anzi la studierà nel modo il più rapido che sia possibile. Credo che fra non molto avrò l'onore, di concerto col

mio collega il ministro delle finanze, di presentare un progetto di legge onde, anche in questa Sessione, sia provveduto a questo sentito bisogno.

MORELLI SALVATORE. Ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta che mi ha fatta.

Io non ho punto dubitato che vi possano essere in Italia ministri, deputati o cittadini ribelli alla fortuna del proprio paese fino al punto di non preoccuparsi delle condizioni necessarie a convergere in vantaggio nostro il movimento commerciale iniziato dal canale di Suez.

Sì, signori, lo dichiaro con immensa soddisfazione: quanti sono in questa Camera parteciparono alla gioia sincera di quella vera festa del mondo solennizzata sulla terra dei Faraoni due anni dietro.

Io ricordo fra tanti altri l'impegno dell'onorevole Arrivabene, il quale ha tanto lavorato per determinare i suoi amici inglesi alle simpatie verso il classico porto di Brindisi, designato geograficamente dalla natura ad essere il primo e più vicino scalo dei nostri rapporti con l'Oriente.

L'onorevole mio amico l'ex-deputato Gaetano Brunetti ha fatto pure egli sforzi generosi fino ad assordare, direi, l'Italia intera coi tanti suoi discorsi tendenti a sollecitare il maggior bene possibile di quel porto.

Ho veduto anche premurosi i ministri e premurosissimo il direttore generale delle poste Barbavara per promuovere mezzi ed agevolazioni al transito per l'Italia della valigia delle Indie.

Però, signori, permettete che con la solita mia franchezza io vi esprima la mia dispiacenza nel non vedere nei mezzi adoprati finora e nelle promesse dell'onorevole ministro, delle quali prendo atto, quella serie di misure larghe e conformi ai doni che in questi ultimi avvenimenti ci ha presentati la fortuna.

Abituati alla rettorica più che alla logica, noi italiani ingrandiamo le piccole cose, ed impiccoliamo le grandi.

Non basta soltanto provvedere in Brindisi all'escavazione, ai *docks*, al bacino di carenaggio, alle arginature e banchine, non che all'epurazione dell'aria col disseccamento del fiume Piccolo e delle terre paludose. Ogni provincia la più povera sarebbe capace di menare a termine lavori i quali non oltrepassano la spesa di cinque milioni.

Io dal genio del Governo nazionale e forse anche da quello del Ministero Lanza desidererei slanci e provvedimenti degni della situazione. Io desidererei che il commercio d'Oriente, troppo vasto per non poter essere assorbito solo da Brindisi, estendesse i suoi benefici a tutti i porti italiani dell'Adriatico. Crederei quindi necessario ed urgente per l'uopo rimuovere anzitutto le barriere doganali. L'utile di un paio di milioni che esse arrecano alla finanza, sarebbe contraccambiato dalla ricchezza immensa di cui si farebbe

sorgente il porto di Venezia, di Pescara, di Ancona, di Bari e di Brindisi, quando, eseguiti sollecitamente i debiti studi sulle specialità locali di ciascun sito, si formolassero all'industria privata di Europa capitolati agevolativi dei grandi lavori necessari al deposito delle merci straniere.

Se l'Inghilterra e le altre nazioni hanno con questo accorgimento prosperata la sorte dei loro popoli, perchè noi non dobbiamo trarre norma da quegli esempi per recare ai Veneziani ed a tutti gli abitanti dell'Adriatico e del regno la prosperità promessa col risorgimento nazionale?

Ove l'avvenimento del commercio orientale fosse surto così alla non pensata, vi sarebbe stata la scusa del tempo, del metodo e di non so qual altra cosa per giustificare il Governo. Ma quando, signori, io ricordo che i lavori di Brindisi sono cominciati il 1838, quando ricordo che anch'io giovanetto sin dal 1846, nei primi albòri della nostra rivoluzione, fui in grado di prevedere questa grande fortuna all'Italia nei miei *Quadri storici di Brindisi*, vedendovi oggi tentennare di fronte a fatti compiuti con la inefficacia di mezzucci che sfruttano le speranze devianoci la fortuna, mentre non si tratterebbe, lo ripeto, che della spesa di circa cinque milioni, io debbo deplorare questa condotta non solo perchè nociva agli interessi nazionali, ma anche perchè ci discredita all'estero, facendoci giudicare incapaci dagli stranieri.

PRESIDENTE. Prego il deputato Morelli di avvertire che si tratta di una semplice interrogazione.

MORELLI S. Perdoni: io debbo compiere il mio pensiero. Ho presto finito.

Animo dunque, signori, smettete le barriere doganali dell'Adriatico, il mondo vuole libertà vere in tutto, e nel momento che cade la barriera di Suez, quella di Roma e quella delle Alpi col traforo del Moncenisio, la pervicacia di mantenere codeste contro lo sviluppo dei commerci nei porti e nelle stazioni, più che danno, sarebbe colpa gravissima.

Io mi auguro quindi che vorrete tener conto di questo mio breve richiamo sul più vitale argomento economico dei nostri giorni, e quando l'animo vostro non vi fosse apparecchiato, mi basta il conforto di avere con esso adempiuto ad un dovere verso la nazione e verso la cara città di Brindisi, alla cui terra mi legano le memorie della culla e quelle tenerissime della mia prima educazione letteraria.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro della guerra, annunzio che i deputati Corte e Farini hanno presentata un'interpellanza del tenore seguente:

« I sottoscritti desiderano di interpellare l'onorevole ministro della guerra sulle armi e sul materiale di guerra attualmente in uso nell'esercito, e sulle condizioni generali dell'esercito. »

Domando all'onorevole ministro se e quando creda di rispondere a questa interpellanza.

RICOTTI, *ministro per la guerra*. Essendo all'ordine del giorno il disegno di legge per la leva militare sui giovani nati negli anni 1850-51, pregherei la Camera di rimandare quest'interpellanza all'occasione in cui si discuterà questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Domando agli interpellanti se aderiscono.

FARINI. Io aderisco volentieri, anche a nome del mio amico Corte, alla proposta dell'onorevole ministro per la guerra, che questa interpellanza sia rimandata all'occasione della discussione del disegno di legge per la leva militare sui giovani nati negli anni 1850 e 1851.

PRESIDENTE. È dunque inteso che questa interpellanza avrà luogo in occasione della discussione di quel progetto di legge.

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PEL BACINO DI CARENAGGIO DI MESSINA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per autorizzazione di spesa per completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina. (V. Stampato n° 59).

È aperta la discussione generale.

Do lettura degli articoli:

« Art. 1. È autorizzata la maggiore straordinaria spesa di lire 980,000 per completare il bacino di carenaggio di Messina, decretato con la legge 17 agosto 1862, numero 742.

« Art. 2. La maggiore spesa anzidetta sarà stanziata nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1871 e 1872, e precisamente per lire 500,000 al capitolo 108 bis del bilancio 1871 e per lire 480,000 al capitolo corrispondente del bilancio 1872. »

(Sono approvati senza discussione.)

SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO PONTIFICO.

PRESIDENTE. Si passerà alla discussione del progetto di legge per l'unificazione del debito pubblico pontificio. (V. Stampato n° 39).

(Si dà lettura del progetto.)

L'onorevole ministro delle finanze vorrebbe dire se accetta le modificazioni presentate dalla Giunta?

ACCOLLA. Domando la parola per una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ACCOLLA. Il progetto di legge che la Camera ha avanti a sé, solleva una questione di altissima importanza, la questione, cioè, della rinnovazione dei titoli del debito pubblico.

La Camera sa che le cedole si pagano all'estero in moneta d'oro: io ritengo che per la legge del debito pubblico italiano, e anche per le contrattazioni spe-

ciali dei privati, il pagamento deve essere fatto al valore del cambio.

È un problema di grande importanza, signori, quello che vi propongo; imperocchè, se in questo momento, sono quattro e più milioni all'anno che si pagano per lo sconto dell'aggio, in altri tempi pagavamo quindici o sedici milioni, quando gli aggi oscillavano fra il 12 e il 15 per cento.

A me pare che la Camera farebbe assai male a perdere l'occasione che ora le si presenta per deliberare su di una questione che, senza alcuna lesione della legge o delle private contrattazioni, frutterebbe una economia di cinque a sei milioni all'anno.

Io ho profonda convinzione che i nostri titoli del debito pubblico, una volta che questa legge ci porge occasione a poterli rinnovare, siano rinnovati in modo che non abbiano a pagarsi in oro all'estero, ma al valore del cambio.

Credo che la Camera non sia preparata, in questo momento, a sciogliere la questione con tutta maturità di consiglio; credo anche che il Ministero non abbia a far mal viso alla mia proposta; ed è per queste ragioni che pregherei la Camera e il Ministero a volere consentire che questa discussione venga rinviata a domani o domani l'altro, onde venga più a fondo studiata e risolta l'ardua questione. Così il Ministero avrebbe una norma da cui non potrebbe discostarsi.

SELLA, *ministro per le finanze*. La domanda dell'onorevole Accolla, riducendosi ad una dilazione di un paio di giorni, dal canto mio dichiaro di buon animo che accetto, salvo naturalmente ad esaminare bene anch'io la questione prima di esporre il mio avviso, trattandosi di questione gravissima.

ACCOLLA. Ringrazio l'onorevole ministro di avere riconosciuto l'importanza della questione, e aggiungo nuova preghiera perchè si dia opera a che essa sia al più presto risolta.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la proposta dell'onorevole Accolla, di sospendere per due giorni la discussione sul progetto di legge per l'unificazione del debito pubblico pontificio...

MINISTRO PER LE FINANZE. Io proporrei che si riunisse la Commissione, di cui è cenno, insieme coi membri della Commissione del bilancio, e che davanti ad essa l'onorevole Accolla esponesse le sue proposte, essendo evidente che fa d'uopo studiare bene la questione da lui posta innanzi.

Io, come dissi, non mi oppongo ad una dilazione di due giorni; però occorre che fra questo lasso di tempo si sappia qual è il partito che si vuol prendere, poichè altrimenti io non potrei trovarmi preparato alla discussione più di quello che mi trovi oggi.

ACCOLLA. Io non ho difficoltà alcuna di aderire a quanto propone il signor ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Massa ha facoltà di parlare.

MASSA. Siccome i membri della Commissione non

sono presenti, io mi limiterei a pregare l'onorevole Accolla a voler sollecitare, per parte sua, un convegno colla Commissione, il quale si potrebbe fissare per domani sera.

PRESIDENTE. Non sarebbe forse più opportuno che la proposta dell'onorevole Accolla fosse svolta in seno della Commissione del bilancio?

MINISTRO PER LE FINANZE. Sì, coll'intervento dei membri della Commissione.

MASSA. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, s'intenderà sospesa la discussione di questo disegno di legge, e l'onorevole Accolla svolgerà le sue proposte in seno della Commissione incaricata di riferire su questo progetto, unitamente ai membri della Commissione del bilancio.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA PROROGA DEI TERMINI DI AFFRANCAMENTO DELLE TERRE DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione lo schema di legge per la proroga dei termini stabiliti dalla legge 26 febbraio 1865 sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia. (V. Stampato n° 50.)

È aperta la discussione generale.

ANGELONI. Approvo interamente l'attuale disegno di legge. Sarò quindi brevissimo, anche perchè son certo che in nessuna parte di questa Camera si eleveranno serie obiezioni contro di esso: dappoichè, oltre ad essere utile allo Stato, a cui dà tempo di fare nel suo interesse i debiti accertamenti, profitta ancora ad una gran parte dei debitori del Tavoliere di Puglia. Mi limiterò quindi a domandare taluni chiarimenti, sì alla Commissione che all'onorevole ministro delle finanze, ed a presentare al medesimo delle raccomandazioni su questo proposito.

Nella relazione del ministro delle finanze, presentata alla Camera nel marzo 1869, e nell'altra del marzo 1870, dei progetti di legge per la proroga dei termini, che poi non vennero discussi, io trovo molti dati statistici che nelle attuali relazioni e della Commissione e del ministro non scorgo affatto. Nelle due succitate relazioni si legge che le domande presentate a tutto l'anno 1868 erano 2383; fino a tutto dicembre 1869, 2571. Trovo che le liquidazioni accettate erano 133 fino al 1868, 330 al 1869; non accettate 266. Veggo infine che i debiti soddisfatti fino a tutto il dicembre 1868 erano di 7,218,500 lire, e pel 1869 di 14,187,554 oltre di 1,115,455 lire per quindicesimi da pagarsi.

Io credo che, quantunque non sieno da farsi obiezioni a questa legge, pur tuttavia gioverebbe, affinchè il voto sia dato con cognizione di causa, il conoscere quale sia la somma incassata dal Governo fino a tutto dicembre 1870, e credo ancora che sarebbe importante

di sapere il numero dei debiti che restano da accertarsi per parte dello Stato. Ed intorno a questo proposito io osservo delle differenze sensibilissime tra le due relazioni poc'anzi accennate. In una si porta a 13,000 il numero dei debitori, i di cui debiti dovevano ancora accertarsi; nell'ultima del 1869 si portano a 6000 e si dice che non è possibile conoscere il numero positivo, per le difficoltà che si sono trovate nell'amministrazione.

Ma qui mi permetto di osservare che io non comprendo come l'amministrazione demaniale che ha esatto sempre questi canoni, abbia poi delle difficoltà a verificare quale sia il numero preciso di questi debitori. Se il signor ministro o la Commissione potesse fornire delle notizie su questo riguardo, io credo che potrebbero giovare alla discussione attuale, e credo che se questi dati si potessero avere ora, potremmo da essi ottenere anche un altro convincimento, cioè a dire essere indispensabile uno studio maturo di questa grave questione dell'affrancamento del Tavoliere di Puglia. Infatti nella legge del 1865 è concesso un vantaggio straordinario per coloro che affrancano col mezzo delle cartelle del debito pubblico, attesa l'attuale depressione dei pubblici valori, ed io non so comprendere come questo grande vantaggio non abbia spinto i debitori ad effettuare i loro pagamenti, quando invece di pagare mille, ne pagherebbero solo 300 o 500 secondo il corso delle pubbliche rendite, che dal 1866 in qua han toccato il 36 o 38 per il 5 per cento; ma da ciò è da arguire che qualche ragione non stata ancora avvertita contrasta all'esecuzione, ed all'attuazione di questa legge importantissima la quale fu fatta espressamente per i bisogni economici, e direi anche sociali, di quella vasta contrada del Tavoliere di Puglia.

Non credo quindi che il ministro possa opporsi ad una mia semplicissima raccomandazione, vale a dire di vedere se non sia il caso di studiare in seguito qualche mezzo che possa far raggiungere più facilmente l'intento sia dell'accertamento dei debiti, sia del pagamento del capitale. Tanto più poi credo di dover fare questa raccomandazione, perchè leggo nella relazione del ministro delle finanze che la causa dell'arrenamento, permettetemi la parola, di questa legge, sia l'inerzia dei censuari a presentare le domande dell'accertamento; ma, se mi fosse permesso di dilungarmi un poco in tale questione, dimostrerei che la ragione sta in altre origini, sta, cioè, nell'interpretazione della legge del 26 febbraio 1865, di cui si discusse nel 1868 in questa Camera, vale a dire di non doversi intendere concessa la facoltà del pagamento in cartelle a coloro che pagassero per quindicesimi, ma a coloro soltanto che soddisfacessero intieramente il debito.

Io non voglio agitare questa questione, e prego anche l'onorevole ministro, se non fosse favorevole, di non sollevarla. In ogni modo, se egli non credesse essere questa la sola causa che ritarda il compimento di

quella legge potrà sempre studiare la questione, e ciò sarà utile allo Stato ed al paese.

Quindi io sono certo che il Ministero non si opporrà a questa mia raccomandazione di studiare se qualche altro provvedimento possa, spingendo l'esazione per parte dello Stato di questi venti o trenta milioni circa che restano da esigersi, sollevare tutta quella vasta astensione dei debiti ipotecari che la tengono vincolata.

Io non ho altro per ora da aggiungere, e spero che l'onorevole signor ministro accetterà questa mia raccomandazione, e che la Commissione vorrà favorirmi quei chiarimenti che ho testè domandati.

CORAPI, relatore. I chiarimenti che l'onorevole Angeloni chiede sul numero dei censuari del Tavoliere di Puglia, e di coloro che si sono valuti finora delle leggi del 1865 e 1868, per affrancare le loro terre (a prescindere che non menerebbero ad utile risultamento), non si possono dalla Giunta dare con esattezza, perchè il Ministero ha accennato approssimativamente, ma non espresso esattamente quale fosse questo numero. Si ricava nondimeno dal progetto ministeriale che i censuari sono circa 15,000, e che durante il termine delle due leggi non si valsero che duemila circa dell'affrancazione, così che ne rimangono ancora 13,000.

Quanto poi alla ragione, onde l'onorevole Angeloni spiega la scarsezza delle affrancazioni; comunque la disamina potesse prendere aspetto accademico, tosto che non si propone modifica veruna al progetto di legge; pure debbo dire per la verità, che alla Giunta non isfuggì questa indagine, ed ebbe a convincersi (sebbene in maggioranza) che la ritrosia ad affrancare non avesse a ripetersi da brevità di termine, ma da tutt'altra ragione.

Spiegando il concetto, debbo ricordare alla Camera che nella legge del 1865 dopo essersi stabilito nell'articolo 4 l'obbligo di affrancare il capitale in 15 anni, seguiva l'articolo 5 concepito così:

« I censuari e loro aventi causa potranno liberarsi dal loro debito, cedendo allo Stato titoli di rendita al 5 per cento iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano al loro valore nominale. »

Ora parve al Ministero ed al Consiglio di Stato che, per aversi diritto al modo di pagamento prescritto in quest'articolo, dovesse pagarsi *l'intero capitale* non le rate quindicinali, a misura che sarebbero scadute; e per tirare la Camera a questa interpretazione, nel proporre al 1868 la prima proroga, adoperava nell'articolo le seguenti parole: « perderanno il diritto di valersi dei titoli di rendita al valore nominale, che l'articolo 5 accorda a quelli che vogliono liberarsi *dal- l'intero debito.* »

Ma nè l'articolo 5 parla di *debito intero*, nè la Commissione ritenne l'aggiunta di queste parole. Si venne alla Camera, ed essendosi proposto un ordine del giorno dell'onorevole Cortese per interpretare l'arti-

colo 5 in senso opposto a quello del Ministero, la Camera, sopra un altro ordine del giorno dell'onorevole Sanminiati, lasciò impregiudicata l'interpretazione dell'articolo 5 al giudizio dei tribunali.

Discende da questa narrativa, che sarebbe ora inopportuno sollevare nuovamente, la stessa questione: e però nella relazione della Giunta non se ne fa cenno: ma quando si chiede di sapere il suo giudizio, mi è forza dire che la maggioranza tenne all'idea (come la Commissione del 1868) troppo severamente si volesse dare all'articolo 5 un significato più esteso di quello che dettavano le sue parole. Ed invero, se l'articolo permette *liberarsi dal debito*, non si può intendere di altro debito che di quello indicato nell'articolo 4, in cui si fa culla di pagare a rate quindicinali, e quindi il debito è quello scaduto, non da scadere, perchè è aforismo forense che *chi ha termine nulla deve*. Ma poi, se anche potesse tirarsi l'articolo 5 al senso ministeriale, io prego l'onorevole ministro delle finanze di ponderare che colla sua interpretazione finora non hanno affrancato che i pochi ricchi, giacchè i poveri, che sono la massima parte, nè affrancarono al primo termine nè affrancarono al secondo e forse non si varranno del terzo.

Conchiudo adunque che attualmente non vi è proposta di modificare il progetto ministeriale votato dal Senato; ma vale la pena di studiare il perchè non siasi finora raggiunto lo scopo dell'affrancazione del Tavoliere di Puglia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi duole essere di avviso diametralmente contrario a quello dei due onorevoli preopinanti intorno all'interpretazione a darsi alla legge del 1865. Io passerò sotto silenzio quale opinione avesse l'editore di questa legge, imperocchè, per una singolare combinazione di cose, mi trovo ad essere io quegli che la proponeva altre volte e poi quegli che alcuni anni dopo ebbe a promulgarla.

Lasciamo in disparte la questione degli intendimenti: ma essenzialmente, o signori, con quella legge che cosa si volle fare? Si volle promuovere l'affrancaimento dei censi del Tavoliere; si volle anzi renderlo obbligatorio; ed acciocchè fosse possibile, si disse che doveva avvenire in quindici anni. Quindi fu definito il debito moltiplicando per ventidue l'annualità, fu fatto il riparto del capitale così ottenuto per quindici, e si disse: pagate un quindicesimo ogni anno per quindici anni, ed avrete l'affrancaimento del debito.

Poi fu detto che coloro i quali volevano liberarsi subito dall'intero debito, potevano farlo pagando con una cartella del debito pubblico della rendita di una annata.

Ma a me pare che basta enunciare la proposizione in questi termini, e rammentare la legge generale di affrancazione, che il Parlamento ha voluto per tutti i

canoni rispetto ad enti morali per comprendere come quest'agevolazione il Parlamento l'abbia voluta fare a coloro i quali realmente affrancano...

ANGELONI. Domando di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE... integralmente il censo pagando tutto quello che devono pagare, nello stesso modo come ha ammesso che, quando il *domino diretto* sia un corpo morale, basta dargli una rendita sul debito pubblico corrispondente ad una annualità onde affrancarsi.

Si è creduto, e con ragione, che fosse un interesse pubblico gravissimo quello di determinare l'affrancazione della terra.

Qui riguardo al Tavoliere poi la questione aveva un'importanza grandissima, come di certo i due oratori che mi hanno preceduto potrebbero insegnare a me. Quindi si è voluto, per giungere presto all'affrancamento, accordare questa grandissima agevolezza, che bastasse dare una cartella di rendita pubblica pari alla rendita annua del canone si trattasse di affrancare.

Ma, se invece si ammette che questa agevolazione, accordata dalla legge appunto per accelerare quest'affrancazione, duri anche per le rate che si devono pagare obbligatoriamente durante i quindici anni entro i quali la legge ha reso obbligatoria l'affrancazione, l'effetto che si vuol ottenere mancherà affatto.

E per verità è evidente che, se si ammette l'interpretazione indicata dai due oratori che mi hanno preceduto, l'effetto sarà precisamente questo, cioè che il censuario non avrà alcun interesse ad accelerare la sua affrancazione, imperocchè, dia egli oggi una rendita corrispondente al suo canone o lo faccia a rate nel quindicennio, la posizione sua riuscirebbe la stessa.

Quindi, a mio avviso, il suggerimento che è dato condurrebbe ad uno scopo diametralmente opposto a quello che la legge si è proposto. Un'interpretazione che conduce a questa conseguenza, io la credo assolutamente contraria allo spirito ed alla lettera della legge, ed è certo che conduce ad una conseguenza affatto assurda, quale è quella di non interessare il censuario alla sollecita liberazione della terra.

Del resto, io qui non accenno che alla mia opinione personale come accennarono all'opinione loro gli onorevoli oratori che hanno testè parlato.

Fu deciso nel 1868 dalla Camera che l'interpretazione legale si dovesse riservare ai tribunali; lasciamo dunque che i medesimi decidano; ma, dacchè un'opinione in un senso venne manifestata da due oratori, ho creduto permesso a me, che pure ebbi tanta parte in questa legge, di manifestare la mia opinione che è diametralmente contraria.

Nè io posso accettare il suggerimento datomi di proporre una legge concepita nel senso da essi indicato, per sollecitare l'affrancazione; poichè, come dissi, io sono convinto che per tal modo si conseguirebbe

un risultato contrario a quello che sta nel desiderio di noi tutti.

Posso dare sul Tavoliere, poichè si desiderano, dei dati.

A tutto il dicembre erano compiute 383 affrancazioni, corrispondenti a lire 789,340 57 di canone, ed, a quanto pare (perchè si hanno delle dubbiezze intorno al numero dei censuari, dirò poi il perchè), ve ne sarebbero ancora 2351 per un 1,176,000 lire di canone.

Queste cifre proverebbero essere avvenuto questo che i canoni più importanti si sono affrancati, ed i canoni meno importanti no.

E perchè questo? La ragione si intende facilmente.

I canoni più importanti spettano a proprietari i quali od hanno od agevolmente trovano i capitali quando si tratta di fare l'ottima speculazione cui accennava l'onorevole Angeloni e collocare il loro danaro all'8 ed anche al 10 per cento, come pur troppo lo consentì il corso della rendita. Invece i piccoli ed i piccolissimi censuari, o non conoscono bene la legge, o forse hanno delle difficoltà a trovare i capitali.

È questo il fatto stesso che si ripete anche per le affrancazioni dei canoni dovuti ai corpi morali.

Però io non devo nascondere alla Camera che, dietro gli eccitamenti che mi vennero fatti a più riprese, specialmente dai due stessi onorevoli deputati che hanno parlato prima di me, mi sono preoccupato dell'argomento e feci esaminare se vi concorresse eziandio qualche causa dipendente dall'amministrazione. Ed infatti si è riconosciuto come le ragioni del rallentamento in queste operazioni dipenda anche un po' da scarsità del personale che vi attende per parte dell'amministrazione.

L'intendenza di finanza di Foggia, come tutte le intendenze, ha una quantità enorme di lavoro di ogni specie, nè ha mezzo per attendere colla necessaria cura alle questioni relative al Tavoliere.

Una ispezione generale, affidata ad uno dei migliori funzionari superiori dell'amministrazione centrale, ha dimostrato come, se fossero delegati due o tre funzionari per qualche tempo collo speciale mandato di attendere alle operazioni dell'affrancamento del Tavoliere, vi sarebbe forse speranza di venirne molto più rapidamente a capo.

E qui mi cade in acconcio di dichiarare, ad onore dei censuari stessi che realmente le domande sono giunte o stanno per giungere in copia. Mancano ancora parecchie, ma insomma sono di prossimo arrivo; cosicchè io ho speranza che dentro pochi mesi questa operazione possa essere portata innanzi molto più di quello che è oggi.

Del resto la Camera facilmente comprenderà la difficoltà in cui si trova l'amministrazione, considerando che, come non si fecero sui registri le volture, così il possessore attuale non è più in moltissimi casi quello che figura nei registri. Quindi vi è una difficoltà tut-

t'altro che piccola nel mettere in ordine tutte le carte all'oggetto di procedere ad una completa affrancazione.

Io spero che questi schiarimenti possano soddisfare l'onorevole Angeloni e dimostrargli che l'amministrazione si preoccupa seriamente della questione relativa ai mezzi per accelerare l'affrancazione; ma egli mi consentirà di rimanere con la mia opinione intorno alla grave questione da lui sollevata, e ci troveremo, io spero, d'accordo in ciò, di non pregiudicare nè da una parte nè dall'altra la questione stessa; il che del resto non sarebbe neppure in nostra facoltà.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Angeloni.

ANGELONI. Non intendo trattare a fondo la questione dell'interpretazione della legge del 26 febbraio 1865, ma solo rettificare la storia che l'onorevole ministro delle finanze ha fatta della discussione di quella legge: imperocchè nel modo come egli l'ha esposta concluderebbe tutto il contrario di quello che io ho detto e che ha confermato l'onorevole relatore. Mi permettano perciò poche dilucidazioni di fatto. Quando fu presentata la legge dal ministro Minghetti al Senato, nel 1863, conteneva questa prescrizione, la facoltà cioè della conversione dei canoni in 10 rate annuali. Il Senato trovò che il pagamento in cartelle del debito pubblico non dovesse concedersi, ma per contrario determinarsi il capitale in misura fissa, cioè del canone per 22 volte moltiplicato, e che si dovesse soddisfare in 12 anni, dando a coloro che affrancassero nel primo biennio l'abbuono di un quarto del capitale medesimo. Venuta dinanzi alla Camera dei deputati la discussione di questo progetto di legge votato dal Senato, la Giunta allora incaricata di riferire considerò che la diminuzione del quarto per coloro che affrancassero tutto il debito ne' primi due anni era una ingiustizia ed una facilitazione ai soli ricchi, mentre la maggioranza dei censuari, cioè coloro che più avevano bisogno di aiuto, ne restava esclusa; quindi ne dedusse la necessità di rendere la legge utile ed applicabile generalmente a tutto il ceto dei censuari, compensandoli così delle eccezionalità del regime coattivo al quale si sottoponevano. Epperò, venendosi a stabilire un fatto contrario alla legge comune, cioè al sistema facoltativo, bisognava acconsentire ancora qualche misura alleviatrice di questa straordinaria misura, ed allora propose di concedere la facoltà di pagare il debito con cartelle del debito pubblico.

Ora è evidente che, con la interpretazione di restringere quella facoltà a coloro che si liberassero interamente del debito, si viene a distruggere completamente l'intendimento della Giunta e lo scopo che voleva raggiungere. Nè di ciò, si noti, fu fatta questione alcuna dinanzi alla Camera. Quindi lo spirito della legge è questo, non quello che crede il signor ministro. Io non aggiungerei parole, perchè, come saggiamente egli diceva, non si deve pregiudicare la questione, sia per il caso di una eventuale interpretazione del potere giu-

diziario, sia per il caso in cui potesse presentarsi o di iniziativa parlamentare o dal Ministero qualche altro progetto di legge che riguardasse tale questione, ma debbo soggiungere però che il ministro ha dimenticato che in quella discussione si parlava non della legge comune, ma della legge del 10 agosto 1862. Nella legge del 10 agosto 1862 pel riscatto delle rendite ecclesiastiche di Sicilia, si stabiliva appunto quello che io credo si volle stabilire per il Tavoliere di Puglia, dappoichè era determinato appunto il pagamento in cartelle a rate annuali ed a piacimento dell'enfiteuta.

E qui giova anche il ricordare che l'onorevole relatore, il nostro collega Mancini, espressamente si riferiva a questa legge, e dimostrava splendidamente nel suo rapporto e nella discussione quale dovesse essere l'intendimento ed il fine del legislatore nel formulare quei provvedimenti tanto necessari al bene così dello Stato, come di una massa sì considerevole quale è quella degli ex-censuari del Tavoliere di Puglia.

Il ministro, nel respingere la mia raccomandazione, ha detto che, se si dovesse interpretare come io credo e come crede la maggioranza della nostra Giunta, si verrebbe a distruggere il fine di questa legge, ritardando i pagamenti medesimi.

Ma io non ho detto che il ministro dovesse studiare un progetto di legge per agevolare soltanto, ma anche di sollecitare i riscatti; imperocchè, o signori, persuadiamoci che chi non ha mezzi certamente non può pagare; e, se vi può giungere con qualche altro modo che solleciti, facilitando la completa esecuzione di quella legge di affrancamento, certo sarà un beneficio per lo Stato.

In conclusione, io non soggiungo altro, perchè, ripeto, non voglio pregiudicare la questione, nè conosco se qualche altro deputato volesse prendere la parola per maggiormente chiarire quale fu allora, nel 1865, l'intendimento della Camera.

Mi spiace infine che il ministro non voglia consentire a questa pur modesta mia raccomandazione; ma io però sono sicuro che lo studio indefesso che egli mette per le nostre finanze lo spingerà ancora a meglio riflettere e studiare; e particolarmente lo spero ora che ha proposto una legge di condono non fiscale e di aggravio, come ordinariamente egli suole, e mi auguro che, riesaminando la questione, troverà quei modi più opportuni per presentare dei nuovi ed utili provvedimenti, i quali non vi ha dubbio che la Camera accetterà nell'interesse di tutto il paese e dello Stato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego la Camera di considerare che su questo punto io ho opinioni definitive. Credo essere mio debito di dichiararlo, perchè altrimenti temerei di nuocere alla stessa accelerazione dell'affrancamento e parrebbe ancora che si dovesse stare in aspettazione di una legge.

Io non intendo pregiudicare per nulla la questione:

la giudicheranno i tribunali a loro senno : su ciò siamo tutti d'accordo.

Se l'onorevole Angeloni mi raccomanda di studiare la questione in questo senso, non posso che rispondergli che le mie opinioni sono recise, e se io dovessi presentare un disegno di legge lo presenterei nel senso contrario all'opinione da lui espressa.

Ma non intendo di presentare alcuna legge, perchè le cose hanno da procedere nel modo già dalla Camera determinato. Questa è già una questione risolta dalla Camera, la quale ha deciso di riferirsene al giudizio dei tribunali.

Atteniamoci anche noi alla deliberazione della Camera, la quale mi pare debba soddisfare a qualunque opinione in proposito.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione tutti gli articoli della legge come seguono :)

« Art. 1. Gli ex-censuari del Tavoliere di Puglia e loro aventi causa potranno presentare a tutto dicembre 1871 i titoli e le domande di cui all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1865, n° 2168, ed all'articolo 1 del regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto dell'anno stesso, n° 2211, senza incorrere nelle penali sancite dall'altra legge del 7 luglio 1868, n° 4477.

« Art. 2. Scorso un tal termine senza che gli ex-censuari suddetti e loro aventi causa avessero adempito ad un tale obbligo, essi decadranno di diritto dal beneficio loro accordato dall'articolo 5 della detta legge 26 febbraio 1865, e l'amministrazione demaniale procederà contro i medesimi alla immediata esazione della multa stabilita dall'articolo 1 della suindicata legge del 7 luglio 1868.

« Art. 3. Quegli ex-censuari e loro aventi causa che profitteranno della nuova proroga concessa coll'articolo 1, continueranno a pagare fino a tutto il 1871 il canone a titolo d'interessi, ed il pagamento del loro debito accertato, diviso per quindicesimi, non che dei corrispondenti interessi scalari, comincerà nel 1872 alle scadenze indicate dall'articolo 24 del citato regolamento del 9 marzo 1865.

« Art. 4. Il privilegio di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1865, n° 2168, continuerà a sussistere e ad avere effetto legale, senza la formalità dell'iscrizione, sino a che non sarà compiuto in concorso degli ex-censuari e loro aventi causa l'atto di accertamento del debito rispettivo, ovvero fino al giorno nel quale si avrà come accertata la liquidazione d'ufficio compilata dall'Amministrazione.

« L'iscrizione però avrà luogo necessariamente entro il periodo di giorni sessanta, computabili dalla data dell'atto di accertamento o della liquidazione d'ufficio, giusta il secondo alinea dell'articolo suddetto della legge 26 febbraio 1865. »

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEL FONDO TERRITORIALE NELLE PROVINCIE VENETE, E MANTOVANA.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del disegno di legge per la soppressione del fondo territoriale nelle provincie venete e mantovana. (V. *Stampato* n° 21)

Domando al signor ministro delle finanze se accetta le modificazioni proposte dalla Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sì, accetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti nove articoli :)

« Art. 1. L'amministrazione del fondo territoriale o del dominio nelle provincie venete ed in quella di Mantova si ritiene soppressa dal 1° gennaio 1868.

« Art. 2. È approvata la riscossione fatta per l'anno 1867 nelle provincie stesse della sovrimposta pel fondo territoriale.

« Le spese obbligatorie portate dall'articolo 174 del regio decreto 2 dicembre 1866, numero 3352, eccettuate quelle indicate al numero 1 dell'articolo stesso, cominceranno a stare a carico delle provincie soltanto dal 1° gennaio 1868.

« Art. 3. Le spese per il mantenimento degli esposti dal 1° gennaio 1868 al 31 dicembre 1871 si riterranno sostenute dalle provincie nella misura e sulle basi in corso fino alla promulgazione della presente legge.

« In conformità a quanto è disposto dall'articolo 237 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, numero 2248, allegato A, anche nelle provincie venete ed in quella di Mantova, fino alla promulgazione di apposita legge, queste spese, a cominciare dal 1° gennaio 1872, staranno, in quella parte cui non provvedessero già speciali fondazioni, a carico delle provincie e dei comuni nella proporzione che verrà determinata con decreto reale, sentiti previamente i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato.

« Art. 4. Dal 1° gennaio 1868 fino al 31 dicembre dell'anno 1871 le provincie saranno tenute a provvedere alla spesa delle partorienti povere non maritate nel modo stesso con cui vi provvedeva il cessato fondo territoriale.

« Art. 5. È conservato nelle provincie della Venezia (rimanendo esclusa, salvo i compensi di cui al successivo articolo 14, quella di Mantova) il consorzio onde provvedere in comune al mantenimento dei manicomiali di San Servolo e di San Clemente, alle spese portate dai lavori intrapresi per lo ingrandimento del primo e per la costruzione del secondo, comprese anche le prediali, delegandone il controllo d'amministrazione, da esercitarsi come in appresso, ad un rappresentante per ogni provincia.

« La durata del consorzio è obbligatoria per tutto l'anno 1872.

« Art. 6. La spesa per le nuove opere occorrenti ai preaccennati due manicomii, la successiva manutenzione delle stesse, e le imposte cui a tal uopo si dovesse ricorrere staranno a peso del consorzio in ragione del vecchio estimo 1866; le altre spese tutte saranno a carico delle rette stabilite pei ricoverati. Nel caso poi che tali rette non bastassero, incomberà alle provincie di supplire alla deficienza, ed ove invece producessero un avanzo, questo resterà a sollievo delle provincie stesse.

« Art. 7. La nomina dei rappresentanti, di cui al precedente articolo 5, spetterà ai Consigli provinciali.

« Art. 8. All'amministrazione interna speciale ed alla direzione degli accennati istituti sarà provveduto a termini della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie.

« Art. 9. Per regolare l'amministrazione generale secondo gl'interessi del consorzio, ogni anno nel primo lunedì di agosto si raduneranno i delegati, di cui all'articolo 5, presso la deputazione provinciale di Venezia, presieduti dal regio prefetto, prendendo in esame il conto preventivo ed il consuntivo, statuendo, se occorra, sulla misura della retta obbligatoria per ogni giornata di mantenimento dei maniaci dell'annuo successivo.

« Tale convocazione potrà aver luogo anche in via straordinaria durante l'anno, quante volte la deputazione provinciale di Venezia ne avvisi il bisogno, o quando tre provincie ne producano la domanda.

« Art. 10. Appena promulgata la presente legge ed operatasi la nomina dei delegati di cui all'articolo 5, avrà luogo una convocazione nei modi fissati dal precedente articolo 9, allo scopo di provvedere immediatamente ad un regolamento per le norme, patti e condizioni colle quali il consorzio dovrà funzionare ed essere amministrato. »

MINISTRO PER L'INTERNO. Chiedo di parlare.

Vedo qui che a quest'articolo 10 la Commissione ha soppresso l'alinea dove è detto: « Questo regolamento verrà presentato per l'approvazione al Ministero dell'interno. »

Ora io non vedrei veramente la ragione per cui si voglia sottrarre questo regolamento all'approvazione del Ministero. Qui si tratta di interessi di un'amministrazione consorziale che riflettono più provincie, e, mentre che pei regolamenti i quali riguardano un ente morale qualunque si richiede l'approvazione superiore, non so vedere per qual motivo (e non credo che sia neppure nell'interesse stesso dell'amministrazione consorziale) si voglia sottrarre questo regolamento, il quale deve servire per determinare le norme della propria amministrazione, all'approvazione superiore. Difatti certi dissensi che potrebbero nascere nella formazione del regolamento possono benissimo comporsi, quando intervenga l'autorità superiore.

Ma v'ha di più: questo regolamento deve determi-

nare le norme, i patti, le condizioni colle quali il consorzio dovrà funzionare e i modi coi quali provvedere alla riscossione dei crediti dell'amministrazione consorziale.

Ora, in un altro articolo è poi detto che, qualora questa Commissione consorziale trovasse ostacolo od opposizione per la riscossione dei suoi crediti, allora debba il Governo, coi mezzi di cui dispone, obbligare al pagamento i creditori morosi.

L'articolo 14 dice:

« Ove queste provincie o comuni si rifiutassero a o tale allogamento o al pagamento a suo tempo del mandato, questo verrà reso esecutorio dal Ministero dell'interno, udito il Consiglio di Stato. »

Dunque egli è evidente che, assumendosi il Governo l'obbligo di far riscuotere questi crediti, è bene che veda pure con quali norme proceda quest'amministrazione per stabilire queste partite di debiti e di crediti, e sulle ipoteche e sui modi di pagamento; altrimenti il Governo si troverebbe nella condizione di un potere messo a discrezione di questa Commissione consortile.

Per conseguenza mi pare che la Commissione non dovrebbe aver ostacolo alcuno a lasciar sussistere quest'alinea dell'articolo 10, il quale, a mio avviso, è fondato sulla norma generale, in virtù della quale tutti gli enti morali ed i corpi costituiti dello Stato, quando fanno un regolamento, debbono ottenerne l'approvazione dall'autorità superiore. E questo è tanto più necessario in questo caso nel quale si conferisce al Governo l'obbligo di riscuotere questi crediti ogni volta che i debitori di questo consorzio si rifiutassero a pagare spontaneamente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MORPURGO, relatore. In non posso parlare in nome della Commissione perchè, come la Camera vede, sono io solo a rappresentarla; ma per parte mia dirò che non credo di dover fare opposizione alla proposta dell'onorevole signor ministro dell'interno. Però devo dire alla Camera, a giustificazione della Commissione stessa, che, esaminando questo progetto di legge, essa non ha creduto che fosse necessario che questo regolamento riportasse l'approvazione del Ministero stesso.

Difatti, gli argomenti con cui l'onorevole ministro ha sostenuta la convenienza di ammettere l'ingerimento del Governo in questa materia, si riferiscono tutti all'accettazione dell'articolo 15. E l'articolo 15, quando l'onorevole ministro voglia attentamente esaminarlo, non parla che di un fatto solo e semplice, pel quale non parrebbe, a vero dire, che ci fosse bisogno dell'approvazione preventiva del regolamento stesso.

L'onorevole ministro dice che è un fatto importante. È vero, poichè si tratta di vedere se una provincia debba realmente pagare; ma l'approvazione del regolamento non darà al ministro dell'interno la fa-

coltà di opporsi, quando sia in dati casi determinato che questa provincia debba pagare.

Del resto non mi diffondo su questo particolare, perchè non credo pericoloso che l'aggiunta sia reintegrata, e dichiaro quindi, per parte mia, di ammetterla e di non fare opposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini ha facoltà di parlare.

CASALINI. L'onorevole ministro dell'interno ha fatto confusione tra le due funzioni che questa Commissione deve esercitare. Questo Consiglio dei rappresentanti delle provincie funziona da un lato quale Consiglio dell'amministrazione del consorzio degli enti che sono mantenuti, cioè dei manicomi, dall'altro quale Commissione di stralcio di tutte le pendenze presso il fondo territoriale. Nel primo caso esso si raduna a Venezia, in via ordinaria, sotto la presidenza del prefetto di Venezia; nel secondo caso si raduna come una Commissione diversa, composta delle stesse persone, ma diversa, per così dire, di attribuzioni, e sotto la presidenza di un presidente proprio, secondo quanto è prescritto.

L'articolo 10 parla del regolamento della Commissione quale Consiglio del consorzio.

Ora, quale Consiglio del consorzio, la Commissione non ha punto quelle facoltà dell'articolo 15, di dover imporre dei fondi ai comuni ed alle provincie, ma soltanto quale Commissione di stralcio; quindi questo regolamento non avrebbe punto bisogno dell'approvazione governativa per la ragione allegata dall'onorevole ministro dell'interno.

Inoltre l'onorevole ministro deve badare che l'emendamento introdotto dalla Commissione ed accettato dalla Camera, che, cioè, la durata del consorzio è obbligatoria per tutto l'anno 1872, fa sì che viene a cadere la necessità anche di quel regolamento approvato dal ministro dell'interno, in quanto che dall'anno 1872 le provincie sono chiamate a deliberare esse stesse che cosa vogliono fare di questi consorzi, se mantenerli ovvero scioglierli, secondo la loro idea. Quindi questo consorzio è affatto temporaneo; dura soltanto due anni, finchè siano terminati questi lavori di costruzione e di allargamento dei due manicomi.

Non è pertanto il caso di un consorzio stabile; e perciò io crederei che, e per l'emendamento introdotto nell'articolo 5, e poichè la Commissione di cui parla l'articolo 15 non è punto quella dell'articolo 10, non si debba far luogo a questo regolamento approvato dal ministro dell'interno.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ritenga l'onorevole preopinante che io non ho fatto nessuna confusione: so benissimo che questo consorzio è costituito da deputati che appartengono a ciascuna delle provincie interessate e che ha doppio mandato. Uno è quello appunto di fare da Commissione di stralcio; l'altro è quello di

riunirsi colla deputazione provinciale di Venezia, dove poi si occupa particolarmente del controllo; anzi la sorveglianza e l'amministrazione è interamente affidata alla Commissione provinciale di Venezia, alla quale si unisce in certi periodi dell'anno, e credo sia persino determinato il giorno in cui deve necessariamente radunarsi (salvo riunioni straordinarie) con la deputazione, onde esaminare i bilanci, rivedere i conti e provvedere alle emergenze di questi istituti.

Da ciò ben vede l'onorevole Casalini, che conosco l'organizzazione di questo consorzio; ma è evidente che questo regolamento deve servire precisamente per stabilire le norme dell'amministrazione di questo consorzio centrale o di questa Commissione di stralcio, ma particolarmente per il consorzio centrale.

Ora, prenda la cosa sotto qualsiasi di questi due aspetti, e vedrà che, tanto nell'un caso quanto nell'altro, facendosi un regolamento di questa importanza, è almeno conveniente che sia approvato dall'autorità superiore, perchè anche i regolamenti che si fanno per le deputazioni e per i Consigli provinciali sono approvati dall'autorità superiore.

Rimane poi sempre la ragione particolare sulla quale ho insistito che, con questo progetto di legge, venendosi a prescrivere che il Governo debba, quando questo Comitato centrale non può ottenere il pagamento dei suoi crediti, surrogarsi a lui e obbligare i creditori a pagare coi mezzi che la legge ha indicati, ben vede che per conseguenza deve prima, non solo conoscere, ma anche dare il suo avviso su quelle norme che verranno stabilite per constatare i crediti di questi consorzi.

Dunque a me pare che vi sia più di una ragione la quale viene in appoggio della proposta che io faccio, la quale poi è, secondo le nostre norme generali di diritto, che tutte le amministrazioni pubbliche facendo un regolamento, questo regolamento debba essere approvato dal Consiglio di Stato o dal ministro dell'interno che poco presso poi torna allo stesso, perchè il ministro dell'interno prende sempre l'avviso del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la reintegrazione dell'alinea che era scritto nell'articolo del Ministero, e che venne soppresso dalla Commissione, il quale dice:

« Questo regolamento verrà presentato per l'approvazione al Ministero dell'interno. »

(La Camera approva l'alinea.)

Leggo l'articolo 10 con questo comma:

« Art. 10. Appena promulgata la presente legge, ed operatasi la nomina dei delegati di cui all'articolo 5, avrà luogo una convocazione nei modi fissati, dal precedente articolo 9, allo scopo di provvedere immediatamente ad un regolamento per le norme, patti e condizioni colle quali il consorzio dovrà funzionare ed essere amministrato.

« Questo regolamento verrà presentato per l'approvazione al Ministero dell'interno. »

(È approvato.)

MINISTRO PER L'INTERNO. Trovo poi nello schema della Commissione la soppressione dell'articolo 11. Questo articolo prevede il caso che, giunto il termine che qui è fissato per il consorzio obbligatorio, cioè l'ultimo di dicembre 1872, il consorzio cessi. Questo articolo 11, volendo prevedere questo caso, onde non lasciare questi due istituti importantissimi senza i mezzi necessari per potere sussistere, stabiliva che, qualora non si volesse continuare questo consorzio, le provincie, le quali intendessero distaccarsi, dovessero sei mesi prima annunciarlo al consorzio stesso, il quale avrebbe deciso lo scioglimento ed i mezzi coi quali avrebbero dovuto in seguito vivere questi due istituti; ovvero, nel caso in cui invece tutti fossero unanimi nel continuare il consorzio, allora esso avrebbe continuato per quel tempo che sarebbe determinato dai rappresentanti delle diverse provincie interessate al mantenimento di questi istituti. Parve cosa saggia al Ministero il provvedere a ciò, poichè, nulla supponendo e nulla provvedendo, poteva nascere il caso che, giunti al mese di novembre o di dicembre, qualcuna delle provincie rappresentate in questo consorzio, ed aventi interesse al mantenimento ed alla prosperità di questi istituti, dichiarasse inopinatamente che non ne vuole più far parte, ed è naturale che ciò scompiglierebbe questo consorzio e prenderebbe all'improvvisa questi istituti. Per conseguenza, venendo a mancare dei mezzi necessari per poter sussistere, dovranno o restringere i loro scopi filantropici, oppure chiudere lo stabilimento.

Io non trovo che l'articolo 11 porti offesa in nessun modo all'esistenza di questo consorzio, nè che lo obblighi a continuare al di là del 1872; prevede puramente il caso dello scioglimento, e dice: nel caso che vogliate sciogliervi, siete prevenuti che sei mesi prima dovete darne il diffidamento al consorzio. Voi, provincia di Treviso, di Padova o qualunque sia, non volete più far parte del consorzio? Ebbene sei mesi prima ne darete avviso al consorzio, e i rappresentanti del consorzio vedranno se lo dovranno continuare quantunque diminuisca il numero dei suoi componenti, oppure se debba sciogliersi.

Nel caso che debba sciogliersi, avrà tempo a provvedere all'amministrazione di questi istituti che non potranno più contare sui mezzi dei quali disponeva il consorzio a loro pro, e metterli in misura di poter far fronte ai propri impegni.

Quindi io pregherei il rappresentante della Commissione (*Si ride*) di volere anche acconsentire a che questo articolo venisse ristabilito, giacchè io non trovo che possa dar luogo ad alcun inconveniente, mentre d'altra parte avviene certi casi...

MORPURGO, relatore. È inutile.

MINISTRO PER L'INTERNO... i quali potrebbero recare nocimento all'esistenza di questi istituti.

MORPURGO, relatore. Come non mi sono opposto al reintegroamento di quella parte dell'articolo 10 che era stato eliminato dalla Giunta, perchè lo considerava di poca importanza, così ora in verità non posso aderire alla domanda del ministro di rimettere l'articolo 11 che la Commissione ha soppresso. Dalle parole che l'onorevole ministro dell'interno ha pronunziato mi accorgo che egli non ha fatto l'onore alla Commissione di leggere la relazione...

MINISTRO PER L'INTERNO. L'ho letta e non vi ho trovato ragioni che mi abbiano persuaso.

MORPURGO, relatore... in cui esponeva i motivi pei quali la Commissione si è indotta a sopprimere questo articolo.

L'onorevole ministro dell'interno parte dall'idea che sia necessario di provvedere a che queste provincie non si lascino prendere alla sprovvista. Egli suppone che queste provincie, le quali sono direttamente interessate alla conservazione di un istituto, che esse ora, come è detto nella relazione, acconsentono di volontà propria a mantenere, un bel giorno, senza motivi, quasi a capriccio, stabiliscano di non pensare più a questa istituzione, la quale provvede ad un bisogno di eminente utilità pubblica. La Commissione invece ha creduto di accettare un sistema del tutto opposto a quello che difendeva ora l'onorevole ministro dell'interno. Egli crede che il potere legislativo debba intervenire in questa materia; la Commissione invece, consultando le leggi dello Stato, le quali non stabiliscono in alcun modo che sia necessario l'intervento del potere legislativo quando si istituiscono consorzi fra provincie, ma invece col suo silenzio lascia supporre che vuole libera la volontà delle provincie che si stringono a consorzio, la Commissione, ripeto, ha creduto di non dover vincolare le provincie della Venezia con alcuna disposizione preventiva, sia pure che questa disposizione emani dal potere legislativo.

Diffatti, signori, sarebbe quasi una contraddizione il pensare come vorrebbe l'onorevole ministro dell'interno, che provincie, le quali oggi provvedono al loro interesse in questo modo, vengano domani per mero capriccio a stabilire che non sia più utile quello che ieri dichiararono utilissimo.

E dico, l'hanno dichiarato, perchè nella riunione dei delegati delle provincie stesse, una gran parte di queste disposizioni di legge sono state proposte al Governo che le tradusse nel progetto di legge: soltanto il Governo volle aggiungere questa parte intorno a cui discutiamo, volle provvedere cioè al caso dello scioglimento del consorzio, non tenendo conto di questo che le provincie, se questo sarà richiesto dai loro interessi, potranno interamente provvedervi di loro propria volontà, e nei modi che meglio loro piacesse.

Non regge nemmeno l'osservazione fatta dall'onore-

vole ministro dell'interno, che potrebbe giungere così impensatamente questo termine quasi fatale dello scioglimento del consorzio, che cioè una provincia potrebbe pensare a svincolarsi da un istante all'altro dal consorzio stesso; potrebbe indursi così con volontà manifesta a scompigliare la economia interna di questi istituti che oggi si creano. Io prego l'onorevole ministro di rileggere l'articolo 10 stato approvato dalla Camera.

In questo articolo 10 è detto che, appena sia promulgata la presente legge, e quando le provincie siano venute alla nomina dei delegati, debba aver luogo una convocazione nei modi fissati dall'articolo 9. Ora, questa convocazione non ha altro scopo che quello di provvedere immediatamente alla formazione di un regolamento per le norme, patti e condizioni colle quali il consorzio dovrà funzionare.

Ma pare davvero al ministro dell'interno che, dovendosi disciplinare il modo con cui un istituto funzioni, non si debba provvedere altresì alla esistenza dell'istituto stesso? Sarebbe supporre che queste provincie non avessero mai dato una dimostrazione di senno civile, se non dovessero comprendere a questo modo quale sia la natura dei loro interessi, e in qual modo debbano provvedervi.

Se esse devono provvedere con regolamenti alle funzioni di questi istituti, è naturale che provvederanno tosto e con molta cura al caso dello svincolo e a quello dello scioglimento. Vi provvederanno da sè, e non sarebbe conveniente nè giusto di impacciarle con una misura che le porrebbe in condizione diversa da tutte le altre provincie del regno; giacchè l'onorevole ministro dell'interno sa insegnare a me che in ogni parte del regno si possono fondare consorzi senza aver bisogno di venire davanti al potere legislativo a chiedere che li sanzioni col suo voto, senza che sia necessario di decretare per legge l'una piuttosto che l'altra disciplina, colla quale abbia a governarsi l'esistenza del consorzio stesso.

Per tutte queste ragioni, le quali, spero, avranno persuaso l'onorevole ministro dell'interno, prego la Camera a voler accogliere la soppressione dell'articolo 11, come venne proposta dalla Commissione, ed a ritenere soprattutto che con essa non si danneggiano in alcun modo gli interessi di questi istituti.

MINISTRO PER L'INTERNO. Mi duole di non potermi arrendere immediatamente alle osservazioni sagge dell'onorevole relatore.

Egli ha supposto che io non avessi letta la relazione, poichè egli disse che, se avessi letta la relazione, avrei trovate validissime le ragioni poste innanzi per difendere la soppressione dell'articolo 11.

Quando egli disse questo, io feci col capo un cenno affermativo per indicargli che l'aveva letta.

Per dimostrare poi al relatore che, se io non fui persuaso delle ragioni esposte dalla Commissione, il

torto non è poi tutto mio, io leggerò le parole che si riferiscono a questo proposito nella relazione. Essa dice: « La vostra Giunta ha creduto adunque suo dovere di modificare il progetto di legge in guisa che nessun impedimento sia posto alla libera volontà delle provincie in tutto ciò che si riferisce alla conservazione od allo scioglimento del consorzio dopo l'anno 1872. E fino a questo tempo ne dichiarò obbligatoria la continuazione solo perchè allora saranno compite le opere preordinate quando esisteva il fondo territoriale. »

MORPURGO, relatore. Non è così. Vi sono altre ragioni. **MINISTRO PER L'INTERNO.** La sostanza è tutta lì.

Or bene, io comprendo questo sistema: io comprendo che le provincie della Venezia, trovando utile un consorzio, l'avessero stabilito senza legge; questo lo potevano fare. Ma una volta che venite a chiedere al legislatore che con una legge riconosca e sancisca le norme di questo consorzio per poter mantenere e far prosperare due istituti i quali hanno uno scopo benefico nell'interesse di tutte quelle provincie, egli è evidente che è dovere del legislatore di prevedere tutti i casi onde impedire che per inavvertenza o per qualche puntiglio (il che può anche avvenire, e non sarebbe il primo caso, tra provincie riunite in consorzio) si venisse il giorno prima, supponiamo il 15 dicembre 1872, mentre il consorzio scadrebbe coll'ultimo del mese, a mettere in dissesto questi istituti.

Or bene, questi istituti sono sì o no enti morali? Il legislatore ha dovere di tutelarne gl'interessi? È cosa evidente che ha obbligo di tutelarli e di far sì che in qualunque momento della loro esistenza non vengano a mancar loro i mezzi di adempiere allo scopo della loro istituzione. È diritto non solo, ma è dovere del legislatore di provvedere a queste emergenze.

In fine dei conti, con quest'articolo si obbliga forse alcuna delle provincie a continuare in questo consorzio al di là del 1872? Mainò! Le provincie sono tutte libere di continuare o di recedere in parte od in totalità. La libertà delle provincie, quella dei loro rappresentanti non è per nulla viucolata. Si provvede unicamente al caso in cui il consorzio cessi e si stabiliscono certe norme per far sì che, prima che cessi, questi istituti sieno in tempo a provvedere alla loro esistenza. Che cosa di più onesto e di più giusto si può immaginare? I manicomi e le opere pie di cui si tratta sono enti morali, il ministro dell'interno ne ha la sorveglianza, quindi, come ministro dell'interno, ho dovere di provvedere al caso che potrebbe succedere, dello scioglimento del consorzio, e così di stabilire un termine di avviso onde possano questi istituti essere in condizione di riparare a quella deficienza di fondi che per avventura venisse loro per la soppressione del consorzio. Non deve poter succedere che il consorzio abbia a cessare dalla sera al mattino senza che tali istituti ne sieno avvisati.

L'onorevole relatore faceva osservare che coll'articolo 10 si dice che si farà un regolamento in cui dovranno essere stabilite le norme, e che si provvederà anche pel caso della cessazione del consorzio. Ma questo non è detto qui; anzi io credo che sieno le provincie che dovrebbero pensare a questo...

MORPURGO, relatore. I rappresentanti delle provincie.

MINISTRO PER L'INTERNO. Che sieno i rappresentanti; ma quando si trattasse di continuare, o di far cessare il consorzio, è naturale che i Consigli provinciali vogliono interloquire: i membri del Comitato consorziale hanno il loro mandato unicamente per l'amministrazione di questi istituti, per sorvegliarla durante il consorzio (cioè fino al 1872), ma non possono andare più in là.

Quando si tratterà di protrarre il tempo per il mantenimento di questi istituti mediante questo comitato consorziale, oppure di farlo cessare, la questione va portata avanti alla provincia, quindi ci vuole il tempo materiale. Quindi le osservazioni che l'onorevole relatore ha fatte mi confermano sempre di più nella mia opinione, che sia vantaggioso a questi istituti lo stabilire il modo col quale verrà denunciata la cessazione del consorzio, perchè è evidente che, dovendo questo comitato sottoporre ai Consigli provinciali la questione, se prima della fine del 1872 dovrà il consorzio continuare o no, ci vorrà il tempo perchè si possano prendere queste deliberazioni e perchè possano essere comunicate ai rappresentanti di ogni provincia.

Io non trovo che in questo vi sia alcun legame per le provincie, unicamente si dice: qualora vogliasi far cessare questo consorzio, sei mesi prima le provincie che vogliono distaccarsene ne daranno preavviso onde poterne prevenire questi istituti e provvedere al modo di continuare la loro esistenza. Io oserei quindi sperare che l'onorevole relatore dovrebbe essere pago di queste considerazioni. Del resto, è nell'interesse di quelle provincie e di quegli istituti che io parlo.

MORPURGO, relatore. Mi dispiace di trattenere l'attenzione della Camera sopra una questione che riguarda soltanto alcune provincie, ma la Camera è sempre così giusta che non vorrà darmi torto, se mi sento in dovere di rispondere alle osservazioni presentate dal signor ministro, e vi rispondo soprattutto perchè ne sento il dovere, avendo egli detto che crede dettata dall'interesse stesso delle provincie la misura da lui proposta, e che la Commissione invece avrebbe, secondo il suo avviso, lasciato in dimenticanza...

MINISTRO PER L'INTERNO. Nell'interesse dei due istituti, non solo delle provincie...

MORPURGO, relatore. Io mi sono per verità meravigliato quando l'onorevole ministro per l'interno, rispondendo alle parole che io aveva dette, volle trovarmi quasi in contraddizione, leggendo soltanto le

conclusioni della Commissione e tacendo di tutte le ragioni che le precedevano.

Ora mi permetta il signor ministro e mi permetta la Camera che io legga brevemente queste ragioni, nelle quali vengono appunto discusse tutte le questioni che il ministro ha sollevato:

« Variazioni più importanti vi propone invece la vostra Giunta intorno a quella parte del progetto di legge che concerne la costituzione di un consorzio fra le provincie venete (non compresa quella di Mantova) per provvedere alla conservazione dei manicomi di San Servolo e di San Clemente esistenti in Venezia.

« In questa parte della legge il Governo tradusse anzitutto le deliberazioni che erano state formulate dai delegati delle provincie; provvide in appresso a completare, come a lui pareva conveniente, queste deliberazioni, provvedendo in particolar modo alla cessazione parziale o generale del consorzio e disciplinando con qualche minutezza, se non completamente, il modo con cui questa cessazione potesse avvenire.

« La vostra Giunta ha creduto partito migliore, come quello ch'è conforme alla legislazione vigente, di non seguire il Governo su questa via e, sopprimendo l'articolo 11 del progetto di legge, essa vi propone di non ammettere l'ingerenza del potere legislativo in una materia per la quale, secondo le leggi vigenti, esso non è chiamato ad intervenire colle sue deliberazioni. »

MINISTRO PER L'INTERNO. Quali sono?

MORPURGO, relatore. L'onorevole ministro mi domanda quali sono queste leggi. Io domando a lui quali sono le leggi vigenti che stabiliscono il precedente che egli vorrebbe applicato in questa legge.

MINISTRO PER L'INTERNO. Rispondo subito che qui si tratta d'opere pie, che mettono precisamente sotto la tutela delle leggi i loro interessi.

MORPURGO, relatore. Si tratta di un'opera derivante dal consorzio delle provincie, di un'opera che non è obbligatoria per le provincie stesse, di un'opera che le provincie fondano e che hanno ereditata dai tempi in cui esisteva il fondo territoriale, di un'opera che esisteva ai tempi della congregazione centrale.

L'onorevole ministro dell'interno mi permetta di dirgli che lasciando la lettura di queste altre ragioni...

MINISTRO PER L'INTERNO. Non ne ha letta nessuna.

MORPURGO, relatore. La sua interrogazione mi ha impedito di continuare la lettura. Ma le ragioni scritte si possono lasciare.

Che cosa è avvenuto, o signori, nel Veneto?

Giacchè debbo esporre nuovamente quello che nella relazione io credeva fosse stato esposto anche con troppa prolissità, ecco quello che avviene:

« Oggi si tratta di sopprimere quel fondo territoriale che era disciplinato dalle congregazioni centrali nelle provincie della Venezia. »

Tutte le partite possono accomodarsi; per tutte le

altre questioni può avere luogo una soluzione definitiva, e rinnovare quest'unico e solo dei due manicomi che, per la legge allora vigente, era stato stabilito di ampliare col concorso comune di queste provincie.

Quale è la sorte che si deve fare a questi manicomi ?

Per rispondere a questa domanda furono convocati i delegati delle provincie, i quali considerarono fosse utile il continuare a mantenerli, ma non pensarono, come disse l'onorevole ministro dell'interno, di presentarsi davanti al potere legislativo onde definirvi questa questione.

Io desidero che la Camera prenda atto di questa mia dichiarazione: non essere esatto ciò che disse il ministro dell'interno che le provincie abbiano chiesto che per legge fosse stabilito.

MINISTRO PER L'INTERNO. (*Interrompendo*) Io ho detto che, quando si viene alla Camera a chiedere che per legge si istituisca un consorzio, è obbligo del legislatore di prevedere tutti i casi, particolarmente quando si tratta di istituti che la legge pone sotto la tutela del Governo.

Ma non so come sia sorta l'idea di questa legge; ho detto che avrei benissimo compreso quando non si fosse venuto a chiedere che il consorzio si stabilisse per legge, ma dal punto che si è venuto a chiedere che si stabilisse per legge, il legislatore deve naturalmente prevedere tutti i casi.

MORPURGO, relatore. Io prendo atto di questa dichiarazione del ministro dell'interno, ch'egli non sa donde sia provenuta l'idea di questa legge, ed osservo che le provincie intenderebbero, come è naturalissimo intendano, spendendo il loro danaro, di non voler trovare alcun vincolo nella legge, e di provvedere da sè coi loro delegati.

La Commissione aveva innanzi a sè due sistemi: aveva il sistema del Governo, che fu difeso dall'onorevole ministro dell'interno, ed aveva un altro sistema, verso il quale mi sembra che la Camera in ogni tempo inclinasse; il sistema dell'autonomia, della libertà, il sistema pel quale questi corpi morali pensassero un poco ai loro interessi.

A dire il vero, alla Commissione non è mai venuto in mente che le provincie, dovendo provvedere, colla nomina dei delegati, all'amministrazione, potessero poi da un istante all'altro dimenticare la esistenza di questa istituzione, perturbare deliberatamente queste amministrazioni, e dare in questo modo un esempio d'imperizia amministrativa che sarebbe colossale.

Come ho detto, le ragioni addotte dall'onorevole ministro non possono persuader me, come non avrebbero persuasa la Commissione, poichè abbiamo discusse a lungo questa parte di cui tratta l'articolo 11.

Io quindi, per non tediare di più la Camera, non posso fare altro che pregarla di accettare la proposta fatta unanimemente dalla Commissione, la quale d'altronde non pregiudica e non può pregiudicare menomamente

la questione dell'esistenza dei manicomi; giacchè nell'articolo decimo, per quanto crede la Commissione, ci fu provveduto ad esuberanza.

VIARANA. Io vorrei dire una parola, la quale forse torrà le divergenze che sono tra l'onorevole relatore ed il signor ministro.

La loro differenza sta in ciò, che il relatore della Commissione non ammette che ci debba essere una ingerenza legislativa nello stabilire il modo di scioglimento del consorzio; mentre il signor ministro per l'interno si preoccupa che, dal momento che si fa una legge, anche questo punto sia trattato e non venga lasciato indeterminato.

Io credo che se, dove si parla del regolamento, si ammettesse che il regolamento si occupasse dei consorzi, e lo si dicesse espressamente; oppure che invece di formulare l'articolo 11 come sta scritto, si dicesse che fra le cose di cui dovrà occuparsi il regolamento, ci sarà anche il modo di scioglimento del consorzio, mi pare che ciò concilierebbe le due idee, cioè lascierebbe ai rappresentanti del consorzio di formulare questo modo di scioglimento, e non lo darebbe alla legge, il che non sarebbe forse opportuno, e nello stesso tempo provvederebbe a questo caso, e direbbe che deve essere approvato dal Ministero.

Io quindi proporrei che l'articolo 11 fosse concepito in questi termini:

« Nel regolamento di cui è parola nell'articolo precedente si provvederà anche a determinare le norme con cui si avrà a procedere nel caso che alcuna delle provincie chiedesse dopo l'anno 1872 di staccarsi dal consorzio o ne provocasse lo scioglimento. »

PRESIDENTE. Per la migliore intelligenza della Camera, credo di dover dar lettura di quell'articolo che figurava nel progetto di legge proposto dal Ministero, e che venne eliminato dalla Commissione.

« Art. 11. Ove qualcuna delle provincie volesse dopo l'anno 1872 staccarsi dal consorzio e provocarne lo scioglimento, dovrà farne proposta alla rappresentanza del consorzio, e per essa alla deputazione provinciale di Venezia, per lo meno sei mesi prima che quella prepari i bilanci di cui all'articolo 5. La deputazione sottoporrà tale proposta ai delegati, e, ottenutone il voto, lo comunicherà a ciascuna provincia cointeressata onde deliberino i rispettivi Consigli i quali saranno, se occorre, convocati in via straordinaria.

« Qualora la maggioranza di questi accolga la proposta del distacco, la delegazione del consorzio provvederà ai modi coi quali le altre provincie che rimangono in consorzio possano egualmente soddisfare agli impegni del consorzio stesso.

« Ove la proposta accolta riguardi lo scioglimento, questo avrà luogo in quel termine di tempo e con quei modi, cui provvederà la delegazione con apposito regolamento da rassegnarsi come all'articolo 10.

« Contro le deliberazioni a tal uopo emesse dai Con-

sigli provinciali, sieno affermative o negative, sarà aperta la via al ricorso al Re, provvedendosi a forma dell'articolo 231 della legge comunale e provinciale. »

L'onorevole Bembo ha mandato un emendamento che formola in questi termini l'articolo 11:

« Sei mesi prima della cessazione del consorzio, la delegazione del medesimo provvederà ai modi con cui le provincie abbiano a mantenere in comune i manicomi di San Servolo e di San Clemente. »

BEMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se è disposto ad accettare questa proposta.

MORPURGO, relatore. La pregherei di trasmettermela.

PRESIDENTE. Intanto l'onorevole Bembo ha facoltà di parlare.

BEMBO. Io comprendo benissimo le ragioni per cui la Commissione ha proposto e la Camera ha votato che la durata del consorzio sia obbligatoria solo a tutto l'anno 1872. Ciò non ostante, io spero che questo consorzio, anche senza l'obbligatorietà, continuerà a durare nell'interesse, sia delle provincie, sia anche dei manicomi. Nel caso però che una od altra di queste provincie non giudicasse opportuno di continuare in questo consorzio, io dico la verità, non so comprendere perchè non si voglia ammettere che, prima dello scioglimento, sieno determinati i modi affinchè sia assicurato il regolare andamento delle citate opere pie, le quali involgono interessi delle provincie e riguardi d'ordine pubblico.

A me pare dunque che, se l'onorevole relatore volesse accettare il mio emendamento all'articolo 11 proposto dal Ministero, si combinerebbero tutte e due le cose, cioè la cessazione del consorzio e l'assicurazione o, per dir meglio, il regolare procedimento di due importanti stabilimenti, uno dei quali fu eretto dalle fondamenta col concorso di tutte le provincie venete.

PRESIDENTE. L'onorevole Piroli ha facoltà di parlare.

PIROLI. Io ho chiesta la parola per domandare uno schiarimento all'onorevole relatore. Non intendo come, dal momento che la Commissione ammette che per legge si costituisca questo consorzio, e per legge si stabilisca il termine in cui cesserà di essere obbligatorio e potrà divenire volontario, non si debba anche ammettere che per legge si provveda al modo in cui una provincia dovrà in tempo opportuno dichiararsi sciolta dal consorzio. A me pare sia questa una materia abbastanza grave perchè non debba essere abbandonata al solo fatto della scadenza del termine (1872) o debba lasciarsi alle provincie il regolarla; poichè nel conflitto possibile d'interessi delle diverse provincie, e nel modo appunto in cui questi diversi interessi potranno essere propugnati e sostenuti, quando si venga a determinare come una provincia potrà sciogliersi dal consorzio, è molto probabile che siano com-

promessi gli interessi dei due stabilimenti per i quali il consorzio si è costituito.

Mi pare che il relatore abbia accennato che la disposizione dell'articolo 11 del progetto ministeriale è superflua. Io credo invece che sia nello spirito di questa legge che, come si è prescritta la continuazione obbligatoria del consorzio a tutto il 1872, si provveda anche nella legge stessa al modo onde le provincie che non vorranno continuare dovranno procedere per rimanere svincolate. Sottopongo all'onorevole relatore questo mio dubbio.

MORPURGO, relatore. Do subito lo schiarimento che desidera l'onorevole Piroli.

L'onorevole Piroli crede trovare una contraddizione fra l'obbligatorietà della durata del consorzio stabilita dall'articolo 5 e la risoluzione a cui si è condotta la Commissione sopprimendo l'articolo 11.

Io mi affretto a dire all'onorevole Piroli che le cose stanno in questo modo.

La Commissione ha creduto necessario di determinare nell'articolo 5 che il consorzio durerebbe obbligatoriamente per l'anno 1872, perchè si tratta di compiere in questo tempo quei lavori, di fare quelle spese le quali erano già state stabilite preventivamente, quando esisteva per legge il fondo territoriale o del dominio. La Commissione ha creduto che, essendo stati stabiliti allora dei diritti e degli obblighi per quelle provincie, questi diritti e questi obblighi, anche perchè non fosse perturbata l'esistenza definitiva di questa istituzione, dovessero essere consacrati nel progetto di legge. Ma, quando si è trattato di provvedere all'esistenza futura del consorzio, la Commissione non trovò nelle leggi del regno alcuna disposizione la quale stabilisca la necessità che il potere legislativo venga a statuire i rapporti con cui le provincie possano unirsi in consorzio per l'uno o per l'altro scopo.

Questa fu la ragione per cui, includendo le disposizioni dell'articolo 5, la Commissione ha soppresso invece la parte che fu difesa dall'onorevole ministro dell'interno.

Giacchè ho la parola, dico brevemente l'avviso mio, di cui la Camera terrà quel conto che crede, sopra i due emendamenti.

La Commissione non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Bembo, perchè le sembra che esso esprima un concetto diverso da quello che ha manifestato alla Camera il suo autore.

Diffatti l'emendamento Bembo dice: sei mesi prima della cessazione del consorzio la delegazione del medesimo procederà ai modi con cui le provincie abbiano a mantenere in comune i manicomi di San Servolo e di San Clemente; risulta quindi evidente, o signori, da questa redazione che la Commissione verrebbe a stabilire che i due manicomi dovrebbero essere un ente consortile perpetuo e che mai le provincie non potrebbero manifestare la volontà di far cessare il consorzio stesso.

Questo è il senso dell'emendamento proposto dall'onorevole Bembo, e per conseguenza, esso è contrario non solo allo spirito della legge ma non armonizza nemmeno con quella disposizione che l'onorevole ministro dell'interno ha sostenuta.

Rispetto poi all'articolo 11 come è stato proposto dall'onorevole Viarana, la Commissione non avrebbe sulle prime grande difficoltà ad accettarlo; ma crede che se la Camera entrasse nel concetto di lasciare che le provincie una volta finalmente potessero fare da sè, avendo davanti un interesse di utilità propria ed esclusiva e non fossero sempre educate alla consuetudine di farsi guidare da un Ministero con articoli di regolamento, o con disposizioni preventive, o in altro modo, stabilirebbe un precedente molto migliore di quello che con troppa assiduità venne fin qui seguito.

E per questo motivo io dichiaro che non voterò certamente nemmeno l'emendamento conciliativo proposto dall'onorevole Viarana.

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha la parola.

SPAVENTA SILVIO. Dirò l'opinione mia su questa questione: credo sia conforme a quella della Commissione.

In quest'articolo si stabilisce sì o no l'obbligatorietà di questi consorzi? Credo che il ministro dell'interno dica di no, perchè pare che egli intenda quest'articolo così che esso stabilisca solamente il modo come il consorzio si potrà sciogliere. Io dico che quest'articolo stabilisce il principio della obbligatorietà di questi consorzi.

Ma consorzi obbligatori per mantenere i manicomi non si possono ammettere da noi, perchè consorzi obbligatori per i manicomi delle altre provincie, secondo la legge generale, non sono ammessi.

Ora questo articolo ammette, come diceva, il consorzio obbligatorio, perchè fa dipendere la risoluzione di una provincia, se vuole non aderire al consorzio, dal voto della maggioranza dei Consigli provinciali. Egli è vero che contro il voto della maggioranza dei Consigli provinciali che si dichiarino pel mantenimento del consorzio, per non ammettere cioè il distacco di una provincia che non vuole far parte del consorzio, si concede il ricorso al Re, il quale decide, sentito il Consiglio di Stato; ma questo ricorso si ammette precisamente in materia di consorzi obbligatori, ogniqualvolta una delle parti chiamate a consorzio si neghi di parteciparvi, e si appella all'autorità superiore per avere ragione del suo rifiuto. Ma quando il Ministero provochi dal Re un decreto che contraddica all'opinione della parte che non vuole aderire al consorzio, obbliga sì o no questa parte a rimanere forzatamente nel consorzio stesso?

Dunque questo articolo stabilisce il principio di un consorzio obbligatorio in materia di manicomi. Ora tutti gli altri manicomi del regno non sono stabiliti con questo principio; essi possono essere stabiliti soltanto per consorzi volontari, ed abbiamo oggi dei ma-

nicomi mantenuti in tal modo. Se non si vuole che mantenere il consorzio obbligatorio provvisoriamente fino al 1872, mi pare cosa ragionevole; ma l'articolo 11 dà al Governo facoltà di mantenere questi consorzi obbligatoriamente anche dopo il 1872, secondo che ad esso potrà parere più conveniente. Ma come ho detto, questa facoltà il Governo l'avrebbe unicamente per le provincie venete, e non per le altre provincie del regno; e perciò io credo che la Commissione ha fatto ottimamente nel proporre la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole deputato Spaventa con molto acume ha cercato di dimostrare che l'articolo 11 stabilisce il consorzio obbligatorio, mentre non fa che prevedere il caso di uno scioglimento, e dice: prima che spiri il termine per il quale si comincia a dichiarare obbligatorio il consorzio, le provincie e corpi interessati debbono dichiarare se vogliono continuare nel consorzio oppure se intendono farlo cessare.

Ora io non so comprendere come, trattandosi di una disposizione così chiara che mantiene la piena libertà alle deputazioni ed ai Consigli provinciali di dichiarare se vogliono o no continuare nel consorzio, si possa trarne la conseguenza che il consorzio è obbligatorio. Perchè nell'ultimo alinea dell'articolo 11 si dice: « contro le deliberazioni a tale uopo emesse dai Consigli provinciali, sieno affermative o negative, sarà aperta la via al ricorso al Re? » Prima di tutto osservo che non sarebbe mai obbligatorio il consorzio se non si ricorresse. (*Movimenti*)

È dunque evidente che, nel caso non vi siano ricorsi, le deliberazioni dei Consigli hanno effetto e non c'è opposizione di sorta. Nel caso adunque, anzi nel solo caso che o la minoranza dei Consigli o qualche delegato di questi consorzi ricorra contro una deliberazione della maggioranza che si ritiene non molto favorevole all'interesse di quelle provincie, vuole l'onorevole Spaventa togliere la facoltà di ricorrere al Re? Io non so veramente se per tal guisa si accrescerebbero o diminuirebbero i diritti dei cittadini e che spettano tanto alle maggioranze che alle minoranze dei corpi morali.

Quindi io trovo inesatta la illazione che si vuole trarre dalla facoltà concessa nel ricorso al Re contro la deliberazione presa dal Consiglio provinciale, la illazione, cioè, che da ciò ne venga il consorzio obbligatorio.

Ma se vuolsi evitare questo pericolo, si proponga pure la soppressione dell'ultimo alinea; io non ho difficoltà, benchè non creda che con ciò si vengano meglio a garantire i diritti delle minoranze lasciandole soggette alla deliberazione della maggioranza in tutti i Consigli elettivi.

Se volete stabilire questo principio, che crediate più utile, più liberale, io non vi seguirò su questo terreno. Nel caso particolare la cosa non può avere grandi conseguenze. Nè so comprendere i segni di maraviglia che veggo. Come massima, ripeto, io non l'adotterei, nè stimerei per questo di essere meno liberale dell'onorevole deputato Spaventa.

SPAVENTA SILVIO. Veramente questa non è questione di più o meno liberalismo, è questione di mera intelligenza delle parole che sono scritte nell'articolo in discussione.

Io posso meravigliarmi anche delle ragioni che talvolta sento, perchè non sono così famigliare con le ragioni delle cose che esse non possano mai recarmi stupore; ma in questo caso io sono meravigliato di quello che è contrario ad ogni ragione.

Le parole di questo articolo sono chiarissime, non ammettono dubbio al mondo. Qui si dice che se una o più provincie vogliono staccarsi dal consorzio, devono fare la loro domanda e notificarla così e così: e poi al secondo alinea si soggiunge: « quando la maggioranza dei Consigli provinciali accolga la proposizione, ecc. ecc. »

Ma se l'accoglimento della domanda dipende dalla maggioranza delle provincie interessate, è chiaro che, quando la proposta non sia accolta, la provincia dissidente è obbligata a rimanere forzatamente nel consorzio.

Domando io quale intelligenza più naturale, schietta e semplice di questa? Si soggiunge poi che se la proposta della provincia dissidente è respinta dalla maggioranza delle provincie consenzienti, la dissidente ha facoltà di ricorrere al Re contro questo rifiuto della maggioranza: il Re provvederà costringendo la provincia, oppure ammettendo il suo ricorso.

Domando io: non è questo il senso schietto, semplice e naturale delle parole di questo articolo?

L'onorevole presidente del Consiglio si maraviglia di questo senso che io loro attribuisco: mi permetta però che io mi stupisca del modo in cui egli le ha intese.

Voci. La chiusura! la chiusura!

MINISTRO PER L'INTERNO. Mi permetto di fare una semplice dichiarazione.

Io ritengo assolutamente che il senso di questo articolo non sia quale lo ha sottilmente interpretato l'onorevole Spaventa. Questo articolo prevede il caso dello scioglimento e tende a provvedervi.

CAVALLETTO. Lo scioglimento parziale.

MINISTRO PER L'INTERNO. Questo ricorso adunque, che è riservato alle minoranze le quali credessero di essere lese da una data deliberazione, non può avere per conseguenza di obbligare una delle provincie ad entrare coattivamente nel consorzio; ma esso tende unicamente ad una maggiore regolarità.

Il senso che io do all'articolo 11 è quello che gli si deve dare necessariamente, a meno di voler urtare

contro il vero suo concetto, trattandosi, ripeto, di provvedere al caso dello scioglimento, e a che questo sia possibile per parte delle provincie, senz'chè in nessun modo possano essere coartate.

Il ricorso al Re per parte delle minoranze è una disposizione la quale si trova in tutti i casi nei quali si tratta di deliberazioni di corpi morali, onde evitare appunto che questa minoranza possa sentirsi in qualche modo pregiudicata dall'essersi meno rispettata la legge a proposito di una deliberazione.

Se si vuole, ripeto, soppresso l'ultimo alinea, allo scopo di togliere ogni ambiguità, lo si faccia; io non vi annetto alcuna importanza, perchè appunto non credo che in quell'alinea si contenga una disposizione quasi subdola, che cerchi di rendere coattivo, forzato il consorzio, mentr'chè tutta la legge è fondata sul principio di libertà.

BUSACCA. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Busacca ha facoltà di parlare.

BUSACCA. Io credo che la cosa si potrebbe conciliare benissimo.

La questione non istà nell'ultimo inciso dell'articolo; ma, poichè l'onorevole ministro ritiene che si vuole con questo articolo provvedere al caso dello scioglimento, io credo che tutto si accomoderebbe, introducendo la seguente modificazione all'articolo 11:

« Ove qualcuna delle provincie volesse, dopo l'anno 1872, la continuazione del consorzio, dovrà farne proposta alla rappresentanza del consorzio, ecc., » e fermarsi al primo periodo dell'articolo, sopprimendone gli altri tre, che sono inutili.

PRESIDENTE. Ci sono di fronte diverse proposte.

Certamente la discussione si è fatta sul progetto modificato dalla Commissione. L'onorevole ministro dell'interno ha proposto che fosse ripristinato l'articolo 11 soppresso dalla Commissione, del quale ho dato lettura.

L'onorevole Bembo propone un articolo così concepito...

BEMBO. Mi sono associato alla proposta accettata dal relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Cosicchè ritira la sua proposta.

MINISTRO PER L'INTERNO ed altri. L'onorevole relatore non ne ha accettata alcuna.

BEMBO. Non ha accettato quella del deputato Viarana?

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, dopo che l'onorevole Viarana ebbe esposto il suo emendamento, non ha detto in modo positivo di accettarlo, ma...

MORPURGO, relatore. Ho concluso dicendo che la Commissione non l'accettava.

Se il signor presidente mi permette, dirò una sola parola, e così esporrò anche l'avviso della Commissione sulla proposta dell'onorevole Busacca.

O questi emendamenti vogliono dire qualche cosa, ed allora essi sono un vincolo illegale posto alla volontà delle provincie. Non ho bisogno di dilungarmi a questo riguardo, perchè la violenza che si farebbe al diritto comune è manifesta, e l'onorevole Spaventa l'ha dimostrato eloquentissimamente. O vogliono dir niente, ed allora costituiscono disposizioni inutili.

Quindi la Commissione prega la Camera di respingere tutti questi emendamenti; e, se non fosse cosa inurbana, la Commissione proporrebbe l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti che vennero proposti. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Per passare ai voti, debbo dar lettura alla Camera degli emendamenti che sono giunti al banco della Presidenza.

L'emendamento del deputato Bembo è così concepito:

« Sei mesi prima della cessazione del consorzio, la delegazione del medesimo provvederà ai modi con cui le provincie abbiano a mantenere in comune i manicomii di San Servolo e di San Clemente. »

L'emendamento del deputato Viarana dice:

« Nel regolamento di cui è parola nell'articolo precedente verrà provveduto anche a determinare le norme con cui si avrà a procedere nel caso che qualcuna delle provincie chiedesse, dopo l'anno 1872, di staccarsi dal consorzio o ne provocasse lo scioglimento. »

L'emendamento dell'onorevole Busacca dice: « Ove qualcuna delle provincie volesse, dopo l'anno 1872, la continuazione del consorzio, dovrà farne la proposta, ecc. » E sopprimerebbe gli altri tre periodi dell'articolo 11 del progetto ministeriale.

Il ministro dell'interno, mentre insiste perchè rimanga nella legge l'articolo 11 del progetto ministeriale, sarebbe disposto per altro ad acconsentire alla eliminazione dell'ultimo alinea dell'articolo medesimo.

L'onorevole relatore infine propone sopra tutti questi emendamenti l'ordine del giorno puro e semplice.

Lo pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, l'ordine del giorno puro e semplice è adottato.)

PIROLI. Domando la parola per una proposta.

Le osservazioni fatte dal collega Spaventa intorno alla continuazione del consorzio come obbligatorio, quando la maggioranza delle provincie associate fosse contraria a che una provincia se ne svincolasse, sono fondate. In effetto, ritenuta la disposizione come è formulata, il ricorso della provincia che avesse contro di sè la maggioranza, potrebbe dal Governo essere respinto, e la provincia ricorrente rimanere obbligata oltre il 1872. Ma, come ritengo che non si possa rimettere al regolamento di stabilire in che tempo, con quali modi le provincie che non vorranno continuare nel consorzio dopo il 1872 dovranno sciogliersene, proporrei che l'articolo 11 fosse mandato alla Com-

missione onde ne proponesse la compilazione nuova nel senso ora accennato.

MINISTRO PER L'INTERNO. Penetrato dell'importanza di quest'articolo, e del dovere di tutelare per quanto è possibile gli interessi cui si riferisce e non lasciarli in balia direi quasi del caso, io propongo un emendamento all'articolo 11, cioè la soppressione dell'ultimo alinea, e la conservazione del rimanente, benchè l'ultimo alinea non potesse aver per iscopo di dare al Governo facoltà di mantenere un consorzio obbligatorio, e sfido chiunque a dimostrare il contrario.

Diffatti l'articolo 231 della legge comunale e provinciale prevede precisamente il caso di una violazione delle attribuzioni del Consiglio; esso dice:

« Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa potrà ricorrere al Re.

« Il Re provvederà, previo parere del Consiglio di Stato. »

Ma ora non è più il caso di difendere l'ultimo alinea; io lo sacrificio appunto per togliere ogni sospetto che con esso voglia il Governo obbligare una o più provincie ad entrare coattivamente in un consorzio; ma prego invece la Camera a voler accettare l'altra parte dell'articolo 11, perchè, ripeto, non si possono lasciare due corpi morali, due istituti pii di questa importanza in balia se non del caso, almeno delle deliberazioni, e degli accordi più o meno possibili per parte del consorzio che si è stabilito.

A me pare che, quando la legge si limita a provvedere e determinare il tempo nel quale i corpi che fanno parte del consorzio debbano decidersi a continuare o non continuare il consorzio stesso, essa non viola nessuna libertà e provvede saviamente e prudentemente all'avvenire ed all'interesse di questi enti morali pei quali vien stabilito il consorzio.

Dopo ciò, la Camera deliberi come stima, ma il Governo crede di dover insistere.

PRESIDENTE. Mi occorre di ricordare alla Camera che la discussione si è aperta sul progetto della Commissione; conseguentemente l'articolo 11 del progetto ministeriale, quando era riproposto dall'onorevole ministro dell'interno, lo era col carattere di emendamento; ciò è naturale, e non poteva essere altrimenti. Ora, e sull'emendamento proposto dall'onorevole ministro, e sopra gli altri tutti che erano stati messi innanzi da altri onorevoli deputati, è stato proposto l'ordine del giorno puro e semplice dall'onorevole relatore; e la Camera, avendolo approvato, ha tolto di mezzo tutti gli emendamenti, e conseguentemente anche l'articolo 11 del progetto ministeriale. (*Voci a destra: Bravo!*)

L'onorevole Piroli intende dar seguito alla sua proposta?

PIROLI. La reiezione degli emendamenti che erano

proposti all'articolo 11 non mi pare che tolga che l'articolo 11 debba essere messo ai voti. È per questo che, convinto della convenienza che, non nel regolamento, ma in questa legge stessa, siano stabilite le norme con cui si dovrà procedere allorchè una o più provincie intendano sciogliersi dal consorzio alla fine del 1872, insisto nel pregare che la Commissione voglia accettare la mia proposta, e, ritenuto sempre che il consorzio non sia obbligatorio dopo il 1872, presenti un nuovo articolo che risponda alle idee svolte in questa discussione.

PRESIDENTE. Io credo dover ripetere che mi ritengo sciolto dal debito di porre ai voti l'articolo 11 del progetto ministeriale, perchè, quando ho dato nuova lettura alla Camera di tutti gli emendamenti per porli ai voti, ho riferito anche quello, ed anzi ho aggiunto che il ministro era disposto a togliere da esso l'ultimo alinea...

MASSA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Per conseguenza, non posso dipartirmi dal concetto che l'ordine del giorno puro e semplice, approvato dalla Camera, ha tolto di mezzo tutti gli emendamenti, ed anche l'articolo ministeriale, che non poteva essere considerato altrimenti che come emendamento. (*Bravo!*)

Parli l'onorevole Massa.

MASSA. Mi pare, se male non ho compreso, che l'ordine del giorno era stato proposto dall'onorevole relatore sugli emendamenti Busacca, Bembo e Viarana, e non già riferendosi anche all'articolo 11, riproposto dall'onorevole ministro.

Così almeno io ho capito, ed è in questo senso che io ho votato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MORPURGO, relatore. Io non entro nella questione della votazione, perchè essa fu indicata con tanta lucidezza dall'onorevole presidente, che io non potrei ambire all'onore di parlare più chiaramente di lui. Soltanto dirò, rispondendo alla proposta fatta dall'onorevole Piroli, che la Commissione crederebbe di mancar di rispetto alla Camera accettando il rinvio, perchè evidentemente questa proposta dell'onorevole Piroli non ha altro scopo che quello di fare in guisa che si riprenda alcune delle proposte, le quali vennero respinte approvando l'ordine del giorno puro e semplice sopra le medesime.

La Camera avrà compreso che l'onorevole Piroli desidera si trovi il modo di soddisfare i desiderii manifestati dall'onorevole presidente del Consiglio. Ora, il senso della votazione della Camera è stato appunto questo, per quanto ho potuto capirlo, di respingere queste proposte che erano state fatte da vari dei nostri colleghi: epperò, coerentemente al voto della Camera, la Commissione non può accettare il rinvio, e

prega l'onorevole Piroli di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'interno.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non poteva supporre che l'ordine del giorno puro e semplice comprendesse gli emendamenti presenti e futuri.

Io aveva proposto il ristabilimento dell'articolo 11; altri avevano presentate modificazioni a questo articolo: si è proposto l'ordine del giorno puro e semplice sugli emendamenti. Veramente anche a me non pareva che l'articolo che voleva far rivivere il Ministero fosse compreso fra gli emendamenti: ed in questo io era della stessa opinione manifestata testè dall'onorevole Massa. Ma su tutto ciò non insisto; credo però di insistere sul diritto che ha qualsiasi deputato, non escluso un ministro, di poter proporre un nuovo emendamento, quando sia rigettato il primo.

Io aveva prima proposto l'intero articolo; ora propongo lo stesso articolo, meno l'ultima parte (*Bisbiglio*), e chieggo se anche quest'emendamento sia stato compreso fra quelli che l'ordine del giorno ha respinti. È vero che io aveva alluso al sacrificio che era pronto a fare dell'ultima parte dell'articolo, ma io voleva prima sperimentare il voto della Camera sopra l'articolo integrale del Ministero, e, nel caso che questo fosse stato sfavorevole, avrei proposto subordinatamente l'articolo senza l'ultima parte; il che è già una modificazione; e ripeto che credo essere diritto di ogni deputato, e quindi anche di un ministro, di insistere perchè la Camera voglia dare il suo avviso in proposito.

PRESIDENTE. Io non posso impugnare il diritto che ha ciascun deputato e ministro di presentare emendamenti, ma mi pare di essermi spiegato molto chiaramente quando ho chiamata la Camera a votare sull'ordine del giorno puro e semplice, ed ho con parole molto esplicite fatto avvertire che il ministro per l'interno proponeva come emendamento l'articolo 11 del progetto ministeriale, e che era disposto ad eliminare l'ultimo alinea. Per modo che io non trovo per parte della Presidenza che si debba ritornare sul voto che già emise la Camera dopo che è stata posta in quel modo la questione.

Se poi adesso si tratta di un emendamento nuovo, naturalmente si farà luogo alla discussione, e la Camera potrà essere chiamata a decidere.

PIROLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIROLI. Dichiaro che, dopo che l'onorevole presidente e, mi pare, anche la Camera ritengono che, passando all'ordine del giorno sugli emendamenti propost all'articolo 11 ministeriale, s'intende eliminato anche l'articolo 11, cade la mia proposta, e non vi insisto.

MINISTRO PER L'INTERNO. Le dichiarazioni state fatte da una parte e dall'altra provano precisamente l'equivoco in cui si è caduti quando si è proposto l'or-

dine del giorno puro e semplice, se cioè quest'ordine del giorno poteva estendersi a tutti gli emendamenti, compreso l'articolo 11, oppure no.

SPAVENTA S. Domando la parola.

MINISTRO PER L'INTERNO. Dopo di ciò, io non insisto maggiormente. Se l'onorevole presidente non crede che sia più il caso d'introdurre l'emendamento che ho proposto, perchè debba anche questo ritenersi incluso in quelli che sono stati colpiti dall'ordine del giorno, io mi rassegno alla sua decisione; ma il Ministero non poteva proporre due emendamenti contemporaneamente. È certo che il primo, respinto coll'ordine del giorno, è stato l'integrale articolo 11; e quindi io aveva soggiunto: se l'articolo intero non passa, potrà ancora togliere l'ultima parte.

Del resto, non insisto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Spaventa, ma non mi pare che ci sia bisogno di aggiungere altro (*No! no!*), e che si possa procedere.

SPAVENTA SILVIO. Se la questione finisce qui, io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo 11 della Commissione.

(I seguenti articoli sono approvati senza discussione:)

« Art. 11. La Commissione centrale istituita in Venezia coi decreti reali 10 ottobre e 8 dicembre 1860, numeri 3250 e 3379, per l'amministrazione del fondo territoriale, cesserà dalle sue attribuzioni tostochè sia stata promulgata la presente legge ed abbiano incominciato a funzionare a termini di essa i delegati delle provincie. Essa presenterà ai delegati stessi un circostanziato resoconto di tutta la gestione dei vari rami di pubblici servizi fin qui affidati al fondo territoriale, di modo che i delegati stessi possano assumere in rappresentanza delle rispettive provincie l'amministrazione dello stralcio del fondo stesso, la successiva compilazione de' conti, e la definizione di tutte le pendenze dell'amministrazione stessa.

« Art. 12. Per tale incarico speciale e transitorio i delegati funzioneranno quale *Comitato centrale di stralcio* affatto distinto, eleggendo fra essi fin dalla prima seduta un presidente. Nel compimento di quest'ufficio i deputati non dimoranti in Venezia avranno diritto ad una medaglia di presenza di lire quindici, la cui spesa sarà sostenuta dal fondo territoriale.

« Alla fine d'ogni semestre questo Comitato presenterà alle provincie ed al Ministero dell'interno un rapporto sullo stato della sua gestione.

« Definita ogni vertenza dello stralcio, il Comitato centrale sarà dichiarato sciolto con decreto reale.

« Art. 13. La provincia di Mantova regolerà col Comitato centrale di stralcio, ed ove occorra anche colla delegazione del consorzio, di cui al surripetuto articolo 5, per ciò che riguarda il concorso prestato dal 1859

al 1867, le spese dei manicomii cadenti in consorzio, i conti di debito e credito pel tempo in cui fu unita alle provincie venete.

« Art. 14. Il Comitato centrale sarà autorizzato a spedire mandato a carico di alcuna o di tutte le provincie o comuni anche durante lo stralcio e salvi i definitivi congruagli.

« A tal uopo il Comitato stesso dovrà in tempo prevenire le provincie ed i comuni onde nei rispettivi bilanci inseriscano nelle *casuali* una somma che possa corrispondere a tali richieste.

« Ove queste provincie o comuni si rifiutassero o a tale allogamento o al pagamento a suo tempo del mandato, questo verrà reso esecutorio dal Ministero dell'interno, udito il Consiglio di Stato.

« Art. 15. Il Comitato predetto liquiderà coll'intervento di delegati governativi e farà versare nelle casse dello Stato il credito dell'erario nazionale pel montare degli arretrati non soddisfatti al 31 dicembre 1867, delle spese pel fondo territoriale che dal 1° gennaio 1867 passano a carico dello Stato per effetto della legge comunale e provinciale; liquiderà pure coi delegati stessi i crediti che il fondo territoriale potesse avere verso l'erario nazionale, in dipendenza di pensioni o stipendi pagati ad impiegati ritenuti a carico del Governo.

« Art. 16. Dopo la regolarizzazione dei conti coll'erario nazionale e colla provincia di Mantova, giusta i precedenti articoli, e dopo la liquidazione di tutte le partite attive e passive della gestione a tutto il 1867, il Comitato centrale di stralcio ripartirà fra le provincie della Venezia, i resti di cassa in danaro ed in titoli pubblici di credito, e i debiti e i crediti provenienti dalla disciolta amministrazione in ragione dell'estimo di cui all'articolo 6.

« Art. 17. Il Comitato di stralcio rimborserà a ciascuna provincia le somme entrate nella cassa territoriale per le ritenute del 3 per cento sugli stipendi dei medici chirurghi comunali, dal dì che queste ritenute ebbero principio.

« Dalla somma spettante a ciascuna provincia, si detrarrà soltanto ciò che per ogni provincia fosse stato pagato in gratificazioni o pensioni a tenore dello Statuto arciducato e delle vigenti leggi sulle pensioni.

« Le ritenute del 3 per cento saranno versate direttamente nelle rispettive casse provinciali.

« Ogni provincia assumerà in seguito per conto proprio il servizio delle pensioni e gratificazioni a favore dei medici condotti del proprio territorio che ne hanno diritto, tenendo rispettivamente sollevate le altre provincie.

« Pei successivi rapporti ogni provincia provvederà come reputerà più opportuno senza lesione dei diritti acquisiti.

« Art. 18. Le provincie venete dovranno proporzionatamente sostenere le spese tutte pel mantenimento

dell'ufficio di stralcio dell'abolita amministrazione pel fondo territoriale; anche la provincia di Mantova vi concorrerà in ragione di un decimo pel biennio 1868-1869. »

L'ordine del giorno reca adesso la discussione sul progetto di legge per la revisione della rendita dei fabbricati in Firenze.

Molte voci. A domani!

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per il condono del biennio dello stipendio in favore degli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie, ed un altro per la convalidazione del decreto 17 febbraio 1871 relativo al dazio di consumo. (V. Stampato n° 70-71)

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. L'ultimo progetto di legge presentato dall'onorevole ministro delle finanze, se non sbaglio, si riferisce allo stesso argomento che informa la proposta di legge di cui doveva farsi lo svolgimento quest'oggi, cioè la concessione di una mora a favore di quei comuni che non avevano ancora soddisfatto il canone del dazio di consumo per il 1870.

Se l'onorevole ministro non dissente che questa proposta sia trasmessa al Comitato e quindi alla Commissione che dovrà riferire intorno al suo progetto di legge, io rinunzio volontieri allo sviluppo di questa proposta; ma, se egli vi si opponesse, lo pregherei di volere allora concedermi la facoltà di dir due parole intorno a questa proposta medesima.

MINISTRO PER LE FINANZE. La proposta dell'onorevole Rattazzi e dei suoi colleghi riguarda precisamente lo argomento sul quale io ho presentato un progetto di legge.

Io credo che, quando egli ed i suoi colleghi avranno preso conoscenza dello stato attuale delle cose, modificheranno le loro opinioni intorno al da farsi. Ma, qualunque cosa avvenga per le deliberazioni del Parlamento, io credo che questa proposizione, in realtà, possa considerarsi come un emendamento, come una proposizione relativa allo stesso argomento del progetto da me presentato, quindi mi pare naturalissimo che la proposta sia trasmessa al Comitato.

Ciò, ben inteso, colla riserva che, se gli onorevoli proponenti non consentiranno a modificare la proposta loro, sarà permesso a noi di enunciare le nostre opinioni in proposito, perchè tra una proposta di proroga di 15 giorni ed una di 5 anni c'è sicuramente una

certa differenza. Ma io credo che, quando l'onorevole Rattazzi avrà esaminato lo stato attuale della questione, verrà nello stesso ordine d'idee che ha guidato il Ministero nel sottoporre alla firma di S. M. il decreto che ora presentiamo alla Camera.

RATTAZZI. Ringrazio il ministro dell'assenso che ha dato alla mia domanda, e mi riservo poi nella discussione, quando sarà presente il signor ministro, a vedere se sia il caso di modificarla.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e quindi distribuiti al Comitato privato.

Se la Camera non fa opposizione, si intenderà che la proposta dell'onorevole Rattazzi ed altri colleghi, che doveva oggi essere sviluppata nella Camera, si debba trasmettere al Comitato privato per essere discussa contemporaneamente al progetto di legge ora presentato dal ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi permetto di fare una dichiarazione intorno ad un progetto di legge approvato oggi per articoli, ma non ancora per scrutinio segreto; intendo parlare del progetto di legge relativo alla proroga dei termini sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

All'articolo 2 la Commissione ha rilevato con tutta ragione che, invece dell'articolo 1, si citava l'articolo 2 della legge 7 luglio 1868; è questo un errore materiale di stampa, perchè basta leggere gli articoli per vedere che non può essere discorso che dell'articolo 1.

Mi preme di fare questa dichiarazione onde evitare l'inconveniente, che si dovesse per la sola rettificazione d'un errore materiale, rinviare il progetto di legge al Senato.

Voci. Va benissimo.

PRESIDENTE. Si prende atto della dichiarazione del signor ministro delle finanze relativamente a questo errore di stampa, e sarà cura della Presidenza di farne eseguire la correzione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:

Autorizzazione di spesa per completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina;

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 26 febbraio 1865 sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia;

Soppressione del fondo territoriale nelle provincie venete e mantovana.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze;
- 3° Computo delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare riformati con diritto a pensione;
- 4° Leva militare sui giovani nati negli anni 1850-51, e interpellanza dei deputati Corte e Farini sulle armi e materiale da guerra in uso nell'esercito;

5° Prescrizione degli stipendi e di altri assegni personali;

6° Computo a favore degl'impiegati civili pel conseguimento della pensione delle interruzioni di servizio per causa politica;

7° Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.
